



Università degli Studi di Firenze

**MANUALE PER LA PARTECIPAZIONE AL
7° PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA
E SVILUPPO TECNOLOGICO (7° PQ)**



A cura di Lorella Palla e Silvia Villa

INDICE

PREFAZIONE	4
CAPITOLO 1	5
LA NASCITA E L'EVOLUZIONE DEI PROGRAMMI QUADRO DI RST	5
1.1 La politica di ricerca comunitaria ed i programmi quadro	5
1.2 Lo Spazio europeo della ricerca	7
1.3 Verso il 7° programma quadro di RST dell'Unione europea	8
CAPITOLO 2	10
IL 7° PROGRAMMA QUADRO DI RST	10
2.1 Il 7° programma quadro e le novità rispetto al precedente PQ	10
2.2 La struttura del 7° PQ	11
2.2.a Il programma specifico <i>Cooperazione</i>	12
2.2.b Il programma specifico <i>Idee</i>	15
2.2.c Il programma specifico <i>Persone</i>	15
2.2.d Il programma specifico <i>Capacità</i>	16
2.3 Il budget e la ripartizione tra le varie attività	20
2.4 I meccanismi di finanziamento	21
2.5 Le regole di partecipazione	23
2.6 Chi può partecipare al 7°PQ, paesi eleggibili, composizione del partenariato	25
2.7 Le forme del finanziamento comunitario	26
2.7.a Tipi di sovvenzione	27
2.7.b I costi ammissibili e non ammissibili	28
CAPITOLO 3	31
L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA: IL PROCESSO DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DI SOVVENZIONE	31
3.1 Gli inviti a presentare proposte	31
3.2 Come prepararsi alla presentazione di una proposta	32
3.3 Il partenariato e la figura del coordinatore	35
3.4 La proposta	37
3.4.a La struttura della proposta	37
3.4.b Il sistema di presentazione delle proposte	39
3.5 La procedura di valutazione delle proposte	41
3.6 La fase di negoziazione	43

3.7 La convenzione di sovvenzione.....	45
3.8 L'attuazione del progetto e le modalità di pagamento.....	48
3.9 Il <i>consortium agreement</i>	49
3.10 Responsabilità dei partecipanti, controlli e sanzioni.....	51
3.11 Diffusione, utilizzo e diritti di accesso.....	52
CAPITOLO 4.....	55
LE PROCEDURE DI ATENEO E IL SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE.....	55
4.1 Le linee guida di Ateneo per la partecipazione al 7° PQ.....	55
4.2 Aspetti gestionali.....	59
4.2.a Il modello di costo dell'Ateneo fiorentino.....	59
4.2.b I costi del personale docente e ricercatore.....	60
4.2.c L'ammortamento delle attrezzature.....	62
4.2.d Relazioni e <i>audit</i> dei costi ammissibili.....	63
4.3 Il supporto di UNIFI alla presentazione delle proposte.....	64
4.3.a La pagina web dedicata al 7° PQ.....	65
4.3.b I contributi di Ateneo per la presentazione delle proposte.....	66
4.4. L'adesione dell'Ateneo all'APRE.....	67
CAPITOLO 5.....	69
LA PARTECIPAZIONE DELL'ATENEO AI PROGRAMMI QUADRO DI RST DELL'UNIONE EUROPEA.....	69
CAPITOLO 6.....	72
IL RUOLO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA.....	72
6.1 I Rappresentanti nazionali per i comitati di programma.....	72
6.2 I Punti di contatto nazionali (PCN).....	73
APPENDICI	
Appendice 1 – Acronimi.....	74
Appendice 2 – Paesi ammissibili al 7° PQ.....	76
Appendice 3 – Siti utili.....	77

PREFAZIONE

I Programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (PQ) rappresentano il risultato più qualificato della complessa storia della cooperazione scientifica e tecnologica dell'Unione europea.

A partire dal 1984 essi sono infatti lo strumento prioritario per il finanziamento della ricerca in Europa. Per l'ampiezza delle azioni e delle tematiche e per l'entità delle risorse finanziarie ad essi destinate, i PQ sono diventati una componente essenziale della programmazione di ogni istituzione di ricerca europea.

L'Università di Firenze, ormai da diversi anni, partecipa attivamente ai programmi dell'Unione europea, ed in particolare al PQ. Risultati eccellenti sono stati raggiunti soprattutto nell'ambito del 6° PQ (2002-2006) con circa 90 progetti finanziati per un totale di oltre 25 milioni di euro.

E' ora in vigore il 7° PQ che coprirà il periodo 2007-2013 con un budget di 50.521 milioni di euro per la parte CE e di 2.751 milioni di euro per la parte Euratom (2007-2011). Come i suoi predecessori il nuovo programma continua a rappresentare il più importante mezzo per il finanziamento della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico in ambito europeo ed è concepito come strumento prioritario per la realizzazione dello Spazio Europeo della Ricerca (SER).

L'Ateneo si impegna attivamente per facilitare i propri ricercatori ad accedere ai finanziamenti comunitari, ed in modo particolare al programma quadro; a tal fine sono state adottate varie iniziative, tra le quali si colloca il presente Manuale, elaborato dall'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Unità amministrativa centrale sulla base dell'esperienza acquisita nella sua attività per la promozione della ricerca europea.

In particolare il Manuale, dopo un cenno all'evoluzione della politica di ricerca comunitaria che ha portato alla formalizzazione della base giuridica dei programmi quadro nei Trattati CE, si propone di far conoscere al personale dell'Università di Firenze i principali elementi da considerare ogni qualvolta si pianifichi la partecipazione ad un progetto del 7° PQ, di fornire un orientamento sulla corretta gestione amministrativo-contabile del progetto, nonché di identificare le tematiche che necessitano di particolare attenzione.

Prof. Michele Papa

Prorettore Vicario e

Delegato per le Relazioni Internazionali

CAPITOLO 1

LA NASCITA E L'EVOLUZIONE DEI PROGRAMMI QUADRO DI RST

1.1 La politica di ricerca comunitaria ed i programmi quadro

Il primo riferimento esplicito alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (RST) all'interno dei Trattati comunitari risale all'Atto unico europeo del luglio 1987, che ha modificato e integrato il Trattato istitutivo della Comunità economica europea (Roma – 1957). L'Atto unico europeo ha introdotto un nuovo titolo – il titolo VI (artt. da 130 F a 130 Q) – che ha conferito alla Comunità una specifica competenza nel settore della ricerca e dello sviluppo, descrivendone gli obiettivi¹ e definendo le modalità di attuazione.

Con l'Atto unico europeo viene istituzionalizzato l'approccio basato sui programmi quadro (PQ), ossia su una ricerca coordinata tra gli Stati membri e centrata su attività di interesse comunitario.

Il Trattato sull'Unione europea (Trattato di Maastricht), entrato in vigore il 1° novembre 1993, ha ampliato il ruolo della ricerca e dello sviluppo tecnologico nell'UE (artt. 130 F – 130 P del titolo XV), sottolineandone l'importanza ed ha previsto tra le competenze comunitarie quella di incentivare tutte le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi delle altre politiche comunitarie. Le attività di ricerca rimangono orientate verso il settore industriale ma esse devono essere costantemente coordinate con tutte le altre politiche comunitarie relative al benessere dei cittadini europei, nell'ambito di una cooperazione europea globale.

La base giuridica della politica di RST, dopo le modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam, è oggi rappresentata dal titolo XIX del vigente Trattato (versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) – artt. da 179 a 190, che riguarda la politica di ricerca europea e i suoi strumenti finanziari, in particolare il programma quadro.


¹ Gli obiettivi della politica comunitaria di RST definita nell'articolo 130 F mirano a potenziare la base scientifica e tecnologica dell'industria comunitaria per consentirle di diventare più competitiva sul piano internazionale.

I programmi quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (PQ) rappresentano, a partire dal 1984, lo strumento principale per il finanziamento delle attività di ricerca in ambito europeo; essi garantiscono continuità alla ricerca e allo stesso tempo permettono l'aggiornamento periodico delle tematiche e dei metodi di lavoro.

Nel corso degli anni i bilanci relativi ai vari PQ sono aumentati in modo significativo. Soprattutto a partire dalla metà degli anni Novanta la sempre maggiore consapevolezza dell'importanza della ricerca e sviluppo tecnologico per la competitività dell'Europa ha sollecitato le istituzioni comunitarie ad investimenti più cospicui nel settore.

Con il 7° PQ, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, l'incremento è stato particolarmente significativo. Si è passati infatti dai 17.500 milioni di euro del 6° PQ ai 53.272 milioni di euro del 7° PQ². Si deve tuttavia tenere presente che il 7° PQ della CE, in linea con le nuove prospettive finanziarie dell'Unione europea che hanno unificato a 7 anni la durata dei programmi comunitari, coprirà un periodo settennale (2007-2013), a differenza dei precedenti programmi quadro di durata quinquennale (il 7° PQ Euratom invece avrà ancora durata quinquennale – 2007-2011).

Evoluzione del budget dei PQ (in milioni di euro)



² Gli importi si riferiscono al programma quadro CE e al programma quadro Euratom

1.2 Lo Spazio europeo della ricerca

Nel processo evolutivo della politica di ricerca europea una svolta importante si è avuta agli inizi del nuovo millennio con l'avvio del processo di creazione di uno Spazio europeo della ricerca (SER), che avrebbe dovuto far fronte ai gravi problemi esistenti: stagnazione degli investimenti, mancanza di personale qualificato, difficoltà di concretizzare le conoscenze scientifiche in successi economici.

Il programma quadro, pur essendo utilissimo per stimolare la cooperazione internazionale, non era stato sufficiente a garantire che la ricerca europea fosse organizzata nel modo più razionale. Non esisteva infatti una vera e propria politica di ricerca comunitaria; l'attività di ricerca europea era semplicemente la somma delle attività degli Stati membri e dell'Unione, che risultavano quindi frammentate e non coordinate.

Nel gennaio 2000 la Commissione europea, in una comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, intitolata "Verso uno spazio europeo della ricerca" propone la creazione di uno Spazio europeo della ricerca (SER).

L'obiettivo finale del SER è quello di pervenire ad una vera politica di ricerca europea, tramite l'introduzione di un approccio coerente e concertato a livello dell'Unione, dal quale poter sviluppare strategie comuni, permettendo all'Europa di sfruttare pienamente il suo eccezionale potenziale scientifico e divenire un'economia dinamica e competitiva in ambito mondiale.

La proposta di creare uno Spazio europeo della ricerca viene adottata dai capi di Stato e di governo durante il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, nell'ambito di una strategia di carattere più generale: *fare dell'Unione europea, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più dinamica e più competitiva del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.*

Il programma quadro è un elemento determinante del SER; esso rimane lo strumento finanziario per attuare la politica di ricerca dell'Unione. Tuttavia la forma ed i contenuti devono essere oggetto di una sostanziale revisione alla luce del progetto di sviluppo dello Spazio europeo della ricerca.

Il nuovo PQ deve cercare di stabilire una cooperazione di lungo termine e più stabile tra i vari attori di ricerca europei, che sostituisca il precedente approccio caratterizzato da

progetti a breve termine e di scala ridotta, utilizzando nuovi strumenti quali reti di eccellenza e progetti integrati, oltre ad un maggiore e migliore coordinamento delle politiche di ricerca nazionali. In tale contesto viene approvato il 6° PQ per il quinquennio 2002-2006.

1.3 Verso il 7° programma quadro di RST dell'Unione europea

Il 6° PQ rappresenta una tappa fondamentale per la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca, quale strumento che raggruppa tutte le forme di sostegno dell'UE a favore di un coordinamento più efficiente delle attività di ricerca e della convergenza delle politiche di ricerca e innovazione in ambito nazionale e comunitario.

Altre iniziative vengono adottate dalle istituzioni comunitarie per dare concretezza al progetto del SER.

In occasione del vertice di Barcellona del marzo 2002 viene deciso di consolidare la strategia di Lisbona con obiettivi volti a incoraggiare gli Stati membri ad aumentare la percentuale di PIL destinata alla ricerca e allo sviluppo.

Il 18 novembre 2003 il Parlamento europeo adotta all'unanimità una risoluzione, nella quale raccomanda di incrementare il budget per il 7° programma quadro, affinché possa essere uno strumento effettivamente efficace per la realizzazione degli ambiziosi obiettivi prefissati per la ricerca europea.

La Commissione europea adotta, nel corso del 2004, varie iniziative volte a delineare il futuro della ricerca europea, anche in vista dell'elaborazione del nuovo programma quadro. In particolare la comunicazione del 16 giugno 2004 dal titolo "La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell'Europa – Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione", contiene le linee guida di sviluppo della futura politica di ricerca comunitaria e si propone, allo stesso tempo, di aprire un dibattito politico interno alle istituzioni europee e un confronto tra gli operatori e gli utilizzatori della ricerca in Europa, sulla base delle cui risultanze la Commissione presenterà la proposta relativa al 7° PQ.

Dopo aver ancora una volta sottolineato la necessità di potenziare le attività di ricerca europee, nonché di favorire lo sviluppo dell'eccellenza e dell'innovazione, al fine di migliorare la competitività dell'industria europea, la Commissione individua sei obiettivi principali per rafforzare l'impatto delle azioni dell'Unione:

1. la creazione di centri europei d'eccellenza attraverso la collaborazione fra laboratori;

2. il lancio di iniziative tecnologiche europee;
3. il sostegno alla creatività della ricerca di base attraverso la competizione fra gruppi di ricerca a livello europeo;
4. la creazione di un'Europa più attrattiva nei confronti dei migliori ricercatori;
5. lo sviluppo di infrastrutture di ricerca di interesse europeo;
6. il miglioramento del coordinamento dei programmi nazionali di ricerca.

In una successiva comunicazione del 14 luglio 2004, la Commissione precisa la propria posizione in relazione alle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, proponendo di aumentare considerevolmente la spesa in alcuni settori strategici, tra cui la ricerca e lo sviluppo tecnologico, il cui potenziamento appare indispensabile per assicurare all'Europa una crescita sostenibile.

Sulla base di tali comunicazioni, la Commissione europea presenta la propria proposta formale relativa al 7° PQ.

Il programma quadro deve essere rafforzato e concepito come il mezzo per pervenire alla *leadership* europea nei vari settori scientifici, attraverso investimenti a lungo termine e incoraggiando una partecipazione più forte dell'industria e delle PMI, in modo da contribuire maggiormente all'innovazione. Ciò implica come primo passo una semplificazione delle procedure amministrative e finanziarie, nonché una maggiore trasparenza nelle procedure di valutazione. Il nuovo programma dovrà essere utilizzato anche per garantire una maggiore coerenza tra politica di ricerca comunitaria e politiche nazionali e per accelerare il processo di integrazione dei nuovi Stati membri.

CAPITOLO 2

IL 7° PROGRAMMA QUADRO DI RST

2.1 Il 7° programma quadro e le novità rispetto al precedente PQ

Il 6 aprile 2005 la Commissione europea presenta la sua proposta ufficiale relativa al 7° PQ, che tiene conto dei risultati dell'ampio dibattito avviato nel giugno 2004, a seguito della comunicazione "La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell'Europa – Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione", dibattito che ha coinvolto le istituzioni comunitarie, gli Stati membri, la comunità scientifica europea e le imprese. Parallelamente, la Commissione presenta la comunicazione "Costruire il SER della conoscenza al servizio della crescita", in cui vengono definiti il contesto politico e gli obiettivi della proposta relativa al 7° PQ.

Il 7° PQ della CE viene definitivamente approvato con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 per il periodo 2007-2013; contemporaneamente viene approvato il 7° PQ Euratom per il periodo 2007-2011. Il budget complessivo per il programma ammonta a 53.272 milioni di euro, di cui 2.751 per il programma Euratom.

Il 7° PQ continua a rappresentare il principale strumento per il finanziamento della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico a livello europeo e si pone nella continuità del 6° PQ per quanto riguarda gli obiettivi. Entrambi vengono infatti concepiti come strumento prioritario per la realizzazione del SER e si inseriscono nella stessa visione strategica:

- fare dell'Europa, entro il 2010, l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo (Consiglio europeo di Lisbona – Marzo 2000);
- portare entro il 2010 gli investimenti europei per ricerca e innovazione dall'1,9% al 3% del PIL (Consiglio europeo di Barcellona – Marzo 2002).

Il nuovo programma inoltre riprende gli elementi di successo del precedente. In particolare la continuità emerge sia negli strumenti di attuazione previsti, che in parte sono gli stessi del 6° PQ ma che vengono resi più flessibili, sia nelle priorità tematiche di ricerca, anche se il 7° PQ prevede settori nuovi ed emergenti, come spazio e sicurezza e scienze umane.

Fra le principali **novità** introdotte dal 7° PQ:

- la durata superiore, da cinque a sette anni (per il programma quadro CE), per permettere una maggiore sincronia con le nuove prospettive finanziarie dell'Unione europea;
- l'incremento del budget, sia dal punto di vista dell'intera durata del programma (da 17.500 milioni di euro del 6° PQ a 53.272 milioni di euro del 7° PQ), che in termini di budget annuale;
- una nuova struttura del programma, articolata in quattro programmi specifici, corrispondenti alle quattro componenti base della ricerca europea, con una maggiore concentrazione sui temi di ricerca necessari all'industria europea;
- meccanismi di finanziamento flessibili e procedure semplificate, per facilitare la presentazione e la gestione dei progetti;
- cooperazione internazionale in tutti e quattro i programmi specifici;
- iniziative tecnologiche congiunte;
- finanziamenti per la ricerca fondamentale (la cosiddetta ricerca di frontiera);
- agenzie esecutive per assistere la Commissione europea nella gestione della ricerca di base e nella gestione di altre azioni e per il supporto logistico al programma quadro.

2.2 La struttura del 7° PQ

Il 7° PQ della CE è articolato in quattro *programmi specifici*, che corrispondono ai quattro obiettivi fondamentali della ricerca europea:


1. **Cooperazione** ⇒ Ricerca in collaborazione
2. **Idee** ⇒ Ricerca di frontiera
3. **Persone** ⇒ Potenziale umano
4. **Capacità** ⇒ Capacità di ricerca

E' previsto inoltre un programma specifico per le **Attività non nucleari del Centro Comune di Ricerca (CCR)**.

La ricerca sulla fusione, fissione nucleare e radioprotezione e le attività nucleari del CCR sono invece regolate dal 7° PQ Euratom (2007-2011).

I programmi specifici, che illustrano in dettaglio le priorità tematiche, le procedure di attuazione ed i contenuti, sono stati adottati con decisioni del Consiglio del 19 dicembre 2006.

Schema che raffigura la struttura del 7° PQ



2.2.a Il programma specifico *Cooperazione*

Il programma **Cooperazione** sostiene tutti i tipi di attività di ricerca svolti da organismi di ricerca in cooperazione transnazionale (università, industrie, centri di ricerca, istituzioni pubbliche) e mira a conseguire o consolidare un ruolo di primo piano in aree scientifiche e tecnologiche di primaria importanza.

Il sostegno alla cooperazione transnazionale viene dato tramite le seguenti attività:

- Ricerca in collaborazione
- Iniziative tecnologiche congiunte
- Coordinamento di programmi di ricerca non comunitari

- Cooperazione internazionale

Il programma individua **dieci tematiche** specifiche per le quali è necessario che la ricerca sia sostenuta e rafforzata a livello comunitario, in modo da rispondere alle sfide sociali, economiche, ambientali e industriali dell'Europa:

- Salute
- Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, biotecnologie
- Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione
- Energia
- Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)
- Trasporti (compresa l'aeronautica)
- Scienze socioeconomiche e scienze umane
- Spazio
- Sicurezza

La maggior parte dei finanziamenti sarà destinata alla **Ricerca in collaborazione** con l'obiettivo di sostenere, in determinati settori di interesse strategico, progetti di ricerca e reti di elevata qualità capaci di attrarre ricercatori ed investimenti dall'Europa e dal mondo, rafforzando contemporaneamente la base industriale e tecnologica europea e sostenendo le politiche comunitarie. La ricerca in collaborazione sarà sostenuta principalmente attraverso i seguenti meccanismi di finanziamento: progetti in collaborazione, reti di eccellenza, azioni di coordinamento e di sostegno.

Le **Iniziative tecnologiche congiunte** (ITC) rappresentano una novità del 7° PQ. Esse risultano essenzialmente dal lavoro delle Piattaforme tecnologiche europee, *partnership* tra il settore pubblico e quello privato che operano su scala europea in uno specifico settore di innovazione tecnologica con l'obiettivo di assicurare una migliore cooperazione nella definizione degli obiettivi e delle priorità di ricerca in una logica di medio-lungo termine.

Le ITC assoceranno investimenti del settore privato e finanziamenti pubblici nazionali ed europei, ivi compresi finanziamenti provenienti dal programma quadro e prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti. La loro istituzione, in numero molto limitato, sarà decisa individualmente in base all'art. 187 della versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'UE (con la creazione di imprese comuni) o all'art. 182 paragrafo 3 (tramite la modifica del programma specifico).

Le Iniziative tecnologiche congiunte saranno individuate sulla base di una serie di criteri, tra cui:

- valore aggiunto dell'intervento sul piano europeo;
- chiarezza nella definizione degli obiettivi;
- portata dell'impegno finanziario e forte impegno dell'industria;
- entità dell'efficacia sulla competitività e la crescita industriali;
- importanza del contributo a favore degli obiettivi delle politiche comunitarie;
- capacità di attirare aiuti nazionali supplementari e incentivare finanziamenti industriali;
- inadeguatezza degli altri schemi per raggiungere gli obiettivi prestabiliti.

Il **Coordinamento di programmi di ricerca non comunitari** avviene attraverso due strumenti principali: lo schema ERA-NET e l'art. 185 del Trattato, che permette la partecipazione della CE a programmi nazionali di ricerca.

Le azioni possono riguardare anche argomenti non strettamente collegati alle dieci tematiche, purché presentino un valore aggiunto europeo sufficiente e possono anche essere usate per integrare e promuovere la sinergia tra il 7°PQ e strutture intergovernative come EUREKA e COST.

Le azioni di **Cooperazione internazionale** si pongono due obiettivi interdipendenti:

- sostenere e promuovere la competitività europea mediante *partnership* di ricerca strategiche in campo scientifico e tecnologico con paesi terzi (compresi paesi altamente industrializzati ed economie emergenti), invitando i loro migliori scienziati a lavorare in e con l'Europa;
- affrontare problemi specifici di paesi terzi di portata mondiale, sulla base dell'interesse e dei vantaggi reciproci.

La cooperazione internazionale nell'ambito del programma specifico **Cooperazione** sarà attuata in ciascuna area tematica e le attività saranno realizzate in stretto coordinamento con le azioni di cooperazione internazionale previste nell'ambito dei programmi specifici **Persone e Capacità**.

2.2.b Il programma specifico *Idee*

Si tratta di un programma nuovo, volto a favorire il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea "di frontiera", che riveste un ruolo fondamentale per l'innovazione e la crescita economica in tutti i settori scientifici e tecnologici.

Per l'attuazione del programma la Commissione ha istituito un Consiglio europeo della ricerca (CER), composto da un consiglio scientifico indipendente e da una struttura esecutiva. Il CER opererà nel rispetto dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza, trasparenza e affidabilità.

Il programma **Idee** si propone di sostenere progetti di ricerca, avviati su iniziativa di singoli ricercatori, condotti da gruppi individuali in competizione tra loro in ambito europeo in ogni settore della ricerca e valutati da valutatori esperti (*peer review*) sulla base del solo criterio dell'eccellenza scientifica e delle capacità dei proponenti.

L'approccio *bottom-up* del programma permette ai ricercatori di individuare nuove opportunità e direzioni di ricerca e non è quindi orientato in base alle priorità stabilite a livello politico.

Lo scopo del programma è quello di riconoscere le idee migliori, dare visibilità ai migliori ricercatori in Europa e allo stesso tempo attirare talenti dall'estero.

Il programma prevede due tipi di contributi:

- *ERC Starting Independent Researcher Grant Scheme (ERC Starting Grant)*
- *ERC Advanced Investigator Researcher Grant Scheme (ERC Advanced Grant)*.

Gli schemi di finanziamento hanno una durata massima di cinque anni.

2.2.c Il programma specifico *Persone*

L'obiettivo generale del programma **Persone** è quello di rendere l'Europa più attraente per i ricercatori, nella consapevolezza che la quantità e la qualità delle risorse umane sono determinanti per la competitività in campo scientifico e tecnologico e per l'ulteriore sviluppo dello Spazio europeo della ricerca. Il programma si propone quindi di rafforzare, quantitativamente e qualitativamente, il potenziale umano della ricerca e della tecnologia in Europa, stimolando le persone ad intraprendere la professione di ricercatore, incoraggiando i ricercatori europei a rimanere in Europa e attirandovi ricercatori provenienti dal mondo intero (sostegno alla formazione, alla mobilità e allo sviluppo delle carriere).

Tale obiettivo sarà conseguito, anche sulla base dell'esperienza maturata nei programmi quadro precedenti, tramite una serie coerente di azioni *Marie Curie*, destinate ai ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, a partire dalla formazione iniziale, fino alla formazione continua ed allo sviluppo professionale. Sono previste inoltre azioni volte a ridurre il fenomeno della "fuga dei cervelli", quali l'erogazione di contributi per la reintegrazione dei ricercatori.

La mobilità dei ricercatori, sia transnazionale che intersettoriale, è fondamentale per il programma.

Le azioni *Marie Curie* possono riguardare tutti i settori scientifici e tecnologici; i campi di ricerca sono scelti liberamente dai candidati. Inoltre tutte le azioni incoraggiano la cooperazione tra l'industria e l'università sul piano della formazione per la ricerca, dello sviluppo di prospettive professionali e dello scambio di conoscenze, nonché la cooperazione internazionale.

Gli obiettivi del programma sono attuati tramite le seguenti azioni:

- Formazione iniziale dei ricercatori
- Formazione permanente e sviluppo di carriera
- Partenariati e percorsi congiunti industria-università
- Dimensione internazionale
- Azioni specifiche

2.2.d Il programma specifico *Capacità*

Il programma è volto a migliorare le capacità di ricerca e innovazione in Europa e ad assicurare il loro uso ottimale attraverso varie misure destinate a:

- Infrastrutture di ricerca
- Ricerca a beneficio delle PMI
- Regioni della conoscenza
- Potenziale di ricerca
- Scienza e società
- Sviluppo coerente delle politiche
- Attività di cooperazione internazionale

Infrastrutture di ricerca

Per infrastrutture di ricerca si intendono impianti, installazioni, strutture, risorse o servizi necessari alla comunità dei ricercatori per attività di ricerca in tutti i campi scientifici,

nonché per trasferimento di conoscenze e conservazione dei risultati di ricerca. Sono comprese anche le risorse conoscitive, quali collezioni, archivi, informazioni strutturate o sistemi per la gestione di dati impiegati nella ricerca scientifica. L'obiettivo è duplice:

- ottimizzare l'impiego e lo sviluppo delle migliori infrastrutture di ricerca in Europa;
- favorire la creazione di nuove infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo.

Si distinguono due tipi di attività, oltre a misure di sostegno:

1. Sostegno alle infrastrutture esistenti
2. Sostegno alle nuove infrastrutture

Per quanto riguarda le infrastrutture esistenti, le proposte saranno presentate sulla base di inviti e selezionate tramite valutazione da parte di gruppi di esperti.

Per le nuove infrastrutture il contributo comunitario sarà attribuito prevalentemente in base all'art. 187 del Trattato.

Ricerca a beneficio delle PMI

L'obiettivo del programma **Capacità** con riferimento alle PMI è quello di rafforzare la capacità di innovazione delle piccole e medie imprese e il loro contributo allo sviluppo di nuovi prodotti tecnologici e mercati.

Si distinguono due schemi:

- Ricerca a favore delle PMI;
- Ricerca a favore di associazioni di PMI.

Regioni della conoscenza

Questa iniziativa mira a rafforzare il potenziale di ricerca delle regioni europee, incoraggiando la creazione di aggregati di ricerca regionali, che riuniscano gli attori della ricerca regionale (università, centri di ricerca, industria, autorità pubbliche). Le attività intraprese in questo settore si pongono due obiettivi:

- rendere capaci le regioni europee di rafforzare la loro capacità di investire e svolgere attività di ricerca;
- stabilire delle strategie nell'ambito della ricerca per contribuire allo sviluppo economico regionale.

Potenziale di ricerca

L'iniziativa si propone di sbloccare e sviluppare il potenziale di ricerca delle regioni di convergenza e ultraperiferiche e di potenziare la capacità dei ricercatori di tali regioni di partecipare alle attività di ricerca nell'UE, attraverso la mobilità ed il supporto all'acquisizione e sviluppo delle attrezzature di ricerca.

Scienza e società

L'obiettivo è quello di stimolare l'integrazione armoniosa nel tessuto sociale europeo degli sforzi scientifici/tecnologici e delle politiche di ricerca.

Le iniziative intraprese mirano a rafforzare e migliorare il sistema scientifico europeo; promuovere il dibattito e la diffusione delle informazioni; migliorare la coscienza della collocazione della scienza e della tecnologia nella società; accrescere le attività volte a prevedere e chiarire le problematiche politiche, sociali ed etiche inerenti alla scienza; rafforzare il ruolo delle donne nella ricerca; rafforzare i legami tra istruzione e carriera scientifica.

Sviluppo coerente delle politiche

L'obiettivo è di accrescere l'efficacia e la coerenza delle politiche di ricerca nazionali e comunitarie, nonché di migliorare l'impatto della ricerca pubblica ed i suoi legami con l'industria. Le attività finanziate in questa sezione dovrebbero essere complementari alle azioni di coordinamento del programma **Cooperazione**, con l'obiettivo generale di creare migliori condizioni generali per la ricerca. Le attività previste sono le seguenti:

- controllo e analisi delle politiche inerenti alla ricerca e alle strategie industriali;
- coordinamento delle politiche della ricerca.

Attività di cooperazione internazionale

Una forte e coerente cooperazione internazionale con i paesi terzi è essenziale per l'Europa al fine di diventare più competitiva e svolgere un ruolo *leader* nella ricerca e nell'innovazione. Gli obiettivi da conseguire sono:

- sostenere la competitività attraverso partenariati strategici con paesi terzi in settori scientifici di mutuo interesse;

- agevolare i contatti con i *partner* dei paesi terzi per favorire un miglior accesso alle ricerche condotte nel mondo;
- considerare problemi specifici di paesi terzi o globali sulla base di interesse e vantaggio reciproci.

La cooperazione con i paesi terzi in questo settore prevede azioni di sostegno “orizzontali” e misure non previste dai programmi **Cooperazione** e **Persone** e sarà orientata in particolare ai seguenti gruppi di paesi:

- paesi candidati;
- paesi *partner* mediterranei, paesi dei Balcani occidentali, paesi dell’Europa orientale e dell’Asia centrale;
- paesi in via di sviluppo, con riferimento a particolari esigenze;
- economie emergenti.

2.3 Il budget e la ripartizione tra le varie attività

Lo stanziamento di bilancio per il 7° PQ è pari a **53.272 milioni di euro** di cui 2.751 milioni di euro per la ricerca nucleare nell'ambito del Programma Quadro Euratom.

La ripartizione del budget tra le varie attività del programma è la seguente:

	Tematiche (utilizzando tutti gli schemi di finanziamento inclusa la cooperazione internazionale)	Milioni di euro
COOPERAZIONE	Salute	6.100
	Prodotti alimentari, agricoltura e pesca, biotecnologie	1.935
	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	9.050
	Nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione	3.475
	Energia	2.350
	Ambiente (compresi i cambiamenti climatici)	1.890
	Trasporti (compresa l'aeronautica)	4.160
	Scienze socioeconomiche e scienze umane	623
	Spazio	1.430
	Sicurezza	1.400
	Totale COOPERAZIONE	
IDEE	Consiglio Europeo delle Ricerche	7.510
PERSONE	Azioni Marie Curie	4.750
CAPACITA'	Infrastrutture di ricerca	1.715
	Ricerca a vantaggio delle PMI	1.336
	Regioni della conoscenza	126
	Potenziale di ricerca	340
	Scienza nella società	330
	Sviluppo coerente delle politiche di ricerca	70
	Attività di cooperazione internazionale	180
TOTALE CAPACITA'		4.097
Attività non nucleari del Centro Comune di Ricerca		1.751
TOTALE PROGRAMMA CE		50.521
PROGRAMMA EURATOM		2.751

2.4 I meccanismi di finanziamento

Come nei precedenti programmi quadro, le attività previste dal 7° PQ sono realizzate attraverso degli strumenti di attuazione, per i quali esiste una certa continuità con il 6° PQ; tuttavia con il 7° PQ non si parla più di strumenti ma di **meccanismi di finanziamento**.

Il 7° PQ introduce un uso flessibile dei meccanismi di finanziamento, che possono essere utilizzati da soli o combinati. Essi variano in parte a seconda del programma specifico di riferimento. Le decisioni sui programmi specifici, i programmi di lavoro e gli inviti a presentare proposte (*call*) stabiliscono la tipologia di meccanismo/i da utilizzare per il finanziamento delle diverse azioni.

I meccanismi di finanziamento previsti sono:

1. meccanismi per sostenere azioni attuate in primo luogo sulla base di inviti a presentare proposte (bandi);
2. meccanismi per sostenere iniziative su larga scala con finanziamenti plurimi.

1. I meccanismi di finanziamento basati su bandi sono:

✓ **Progetti in collaborazione**

- progetti di ricerca specifici su piccola o media scala (*small or medium-scale focused research projects*);
- progetti integrati su ampia scala (*large-scale integrating projects*).

Si tratta di progetti di ricerca svolti da *partnership* transnazionali, che si propongono di sviluppare nuove conoscenze, nuove tecnologie, prodotti, attività dimostrative o risorse comuni per la ricerca. Le dimensioni, lo scopo e l'organizzazione interna del progetto possono variare a seconda del settore e dell'argomento.

✓ **Reti di eccellenza**

Si tratta di cooperazioni a lungo termine, che prevedono la realizzazione di un programma congiunto di attività (JPA – *Joint Programme of Activities*) da parte di organizzazioni di ricerca che integrano le loro attività in un determinato settore. E' previsto un impegno formale per integrare le risorse.

✓ **Azioni di coordinamento e di supporto**

Si tratta di azioni che hanno lo scopo di coordinare e sostenere politiche e attività di ricerca (creazione di reti, scambi, accesso transnazionale alle infrastrutture di ricerca, studi, conferenze, ecc.). Queste azioni possono anche essere attuate in modi diversi dagli inviti a presentare proposte.

✓ **Progetti individuali** (sostegno alla ricerca di frontiera)

Questo meccanismo sarà utilizzato per sostenere i progetti di ricerca di frontiera presentati su iniziativa di singoli ricercatori, condotti da gruppi di ricerca nazionali o transnazionali e finanziati nell'ambito del Consiglio europeo della ricerca (programma **Idee**). Sono previste due tipologie di sostegno:

- Contributi CER per giovani ricercatori
- Contributi CER per ricercatori di livello avanzato.

✓ **Sostegno alla formazione e allo sviluppo della carriera dei ricercatori (Azioni Marie Curie)**

Formazione iniziale

- Reti per la formazione iniziale (ITN)

Formazione continua

- Borse intraeuropee per lo sviluppo della carriera (IEF)
- Sovvenzioni europee di reinserimento (ERG)
- Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali (COFUND)

Industria-università

- Partenariati e percorsi congiunti industria-università (IAPP)

Dimensione internazionale

- Borse internazionali in uscita per lo sviluppo della carriera (IOF)
- Borse internazionali in entrata (IIF)
- Sovvenzioni internazionali di reinserimento (IRG)
- Scambio a livello internazionale di personale di ricerca (IRSES)

Azioni specifiche

- Notte della ricerca
- Premi di eccellenza
- ERA-MORE

- Punti di contatto nazionali
- ✓ **Ricerca a beneficio di gruppi specifici (in particolare PMI)**
Si tratta di azioni volte al sostegno di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico svolti prevalentemente da università, centri di ricerca o altre persone giuridiche a vantaggio di gruppi specifici, in particolare delle PMI o di associazioni di PMI.

2. I meccanismi di finanziamento per sostenere iniziative su larga scala con finanziamenti plurimi sono:

- contributo finanziario comunitario per l'attuazione congiunta di programmi di ricerca nazionali ai sensi dell'**art. 185 del Trattato**, tramite una struttura specifica di attuazione e a fronte di un piano finanziario basato su impegni formali delle competenti autorità nazionali;
- contributo finanziario comunitario per l'attuazione delle **Iniziative tecnologiche congiunte** (per il raggiungimento di obiettivi non raggiungibili con gli altri meccanismi di finanziamento), tramite una combinazione di finanziamenti pubblici e privati, europei e nazionali. Le Iniziative tecnologiche congiunte possono essere decise e attuate ai sensi dell'**art. 187 del Trattato** (ad esempio creazione di imprese comuni) o dalle decisioni che stabiliscono i programmi specifici. Il finanziamento può avere varie forme e può essere stanziato o mobilitato attraverso una serie di meccanismi: sostegno dal programma quadro, prestiti dalla Banca europea degli investimenti (BEI), sostegno con capitale di rischio.

2.5 Le regole di partecipazione

L' art. 183 del Capitolo XIX del vigente Trattato prevede l'adozione di **regole per la partecipazione** di imprese, centri di ricerca e università nell'ambito del programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca.

Queste regole sono contenute in un **regolamento** approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo la procedura di co-decisione. Esse definiscono i diritti e gli obblighi delle entità legali che partecipano al programma quadro e stabiliscono i principi per l'utilizzo e la diffusione dei risultati derivanti dalla loro partecipazione.

Le regole di partecipazione per il 7° PQ sono state emanate con regolamento (CE) n. 1906/2006 del 18.12.2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, composto di 53 articoli e strutturato in **5 capi**:

CAPO I	Disposizioni introduttive	Artt. 1 - 3
CAPO II	Partecipazione - <i>condizioni minime</i> - <i>procedure</i> - <i>contributo finanziario della Comunità</i>	Artt. 4 – 38
CAPO III	Diffusione, utilizzo e diritti di accesso - <i>conoscenze acquisite</i> - <i>diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e alle conoscenze acquisite</i>	Artt. 39 - 51
CAPO IV	Banca europea per gli investimenti	Art. 52
CAPO V	Entrata in vigore	Art. 53

Le regole di partecipazione stabiliscono modalità precise per quanto riguarda:

- il tipo e il paese di origine delle organizzazioni che possono partecipare alle azioni del 7° PQ;
- le condizioni minime per partecipare a una proposta di progetto;
- le procedure di valutazione e selezione delle proposte, nonché di aggiudicazione e attuazione delle sovvenzioni;
- il partenariato, gli accordi e il ruolo del coordinatore;
- le forme di sovvenzione per le varie tipologie di progetti selezionati;
- la diffusione e l'utilizzazione dei risultati di ricerca ottenuti nell'ambito dei progetti finanziati.

Alcuni aspetti delle regole di partecipazione al 7° PQ sono nuovi, mentre altri sono analoghi al programma quadro precedente.

Le **novità** riguardano soprattutto la semplificazione prevista dal 7° PQ, in particolare relativamente ai seguenti aspetti:

- generalizzazione della presentazione elettronica delle proposte;
- regole interne per la verifica dell'esistenza e dello stato giuridico dei partecipanti nonché della loro capacità finanziaria;

- eliminazione dei modelli di costo (è prevista un'unica tipologia, con differenti possibilità di intervento finanziario);
- snellimento delle disposizioni concernenti la proprietà intellettuale, che ne renderanno più agevole l'elaborazione e l'adeguamento in funzione delle esigenze;
- riduzione degli *audit* interni (ancora necessari, ma razionalizzati e meno frequenti);
- *helpesk* che garantiranno una interpretazione uniforme delle regole, soprattutto in materia di disposizioni giuridiche e finanziarie dei progetti.

2.6 Chi può partecipare al 7°PQ, paesi eleggibili, composizione del partenariato

Possono partecipare alle azioni indirette del 7° PQ le università, imprese, centri di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico¹ stabilito in uno Stato membro, un paese associato o un paese terzo².

Le condizioni minime di partecipazione alle azioni indirette sono le seguenti:

1. devono partecipare almeno 3 soggetti giuridici ognuno dei quali stabilito in un diverso Stato membro o paese associato;
2. tutti e 3 i soggetti giuridici devono essere tra loro indipendenti³.

Condizioni particolari si applicano alle seguenti azioni:

- Azioni indirette per attività di cooperazione riguardante i paesi *partner* nell'ambito della cooperazione internazionale: minimo 4 soggetti giuridici tra loro indipendenti, di cui:
 - ✓ almeno 2 stabiliti in due diversi Stati membri o paesi associati;
 - ✓ almeno 2 stabiliti in due diversi paesi partner di cooperazione internazionale (ICPC)

¹ *Soggetto giuridico*: è una persona fisica o giuridica, creata in conformità al diritto nazionale applicabile nel luogo in cui ha sede, al diritto comunitario o al diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta ad obblighi.

² *Paese terzo*: un paese che non è uno Stato membro.

Paese associato: un paese terzo che è parte in un accordo internazionale concluso con la Comunità, alle condizioni o sulla base del quale contribuisce finanziariamente all'insieme o a parte del 7° PQ.

³ Due soggetti giuridici sono *indipendenti* quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell'altro o entrambi sono soggetti allo stesso controllo.

Il controllo può assumere una delle seguenti forme:

- la detenzione diretta o indiretta di più del 50% del valore nominale delle azioni emesse nel soggetto giuridico interessato o della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di tale soggetto;
- la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto, dei poteri decisionali in seno al soggetto giuridico interessato.

- Azioni di coordinamento, di sostegno e di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori: minimo 1 soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o paese associato
- Azioni indirette a sostegno dei progetti di ricerca “di frontiera”: minimo 1 soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o paese associato.

In aggiunta alle condizioni minime di partecipazione previste, la partecipazione alle azioni indirette è aperta alle organizzazioni internazionali e ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi, alle condizioni specificate nei programmi specifici o nei relativi programmi di lavoro.

I soggetti ammissibili al finanziamento, in base all’art. 29 delle regole di partecipazione, sono:

- Soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto comunitario;
- Organizzazioni internazionali di interesse europeo⁴;
- Soggetti giuridici stabiliti in un paese *partner* nell'ambito della cooperazione internazionale (ICPC)⁵;
- Organizzazioni internazionali diverse da un'organizzazione internazionale di interesse europeo o soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo diverso da un paese associato o da un paese *partner* nell'ambito della cooperazione internazionale, alle seguenti condizioni:
 - (a) se previsto nei programmi specifici o nel relativo programma di lavoro;
 - (b) se essenziale per l'attuazione del progetto;
 - (c) se il finanziamento è previsto in un accordo bilaterale scientifico o tecnologico, o in un accordo diverso tra la Commissione europea e il paese terzo in cui è stabilito il soggetto giuridico.

2.7 Le forme del finanziamento comunitario

La partecipazione finanziaria della CE segue il principio del **cofinanziamento**: la Commissione dà un contributo ai costi effettivi del progetto, ma una parte significativa della spesa deve essere sostenuta dalle organizzazioni proponenti.

⁴ *Organizzazione internazionale di interesse europeo*: un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri è rappresentata da Stati membri della Comunità o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa.

⁵ *Paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale*: un paese terzo che la Commissione europea classifica tra i paesi a reddito basso, a reddito medio basso o medio altro e che è indicato come tale nei programmi di lavoro.

Il contributo comunitario è calcolato applicando le percentuali di rimborso per attività e per beneficiario ai costi ammissibili del progetto.

2.7.a Tipi di sovvenzione

Per il contributo comunitario sono previsti **tre tipi di sovvenzione**, che possono essere utilizzati anche in combinazione:

1. **Rimborso dei costi ammissibili** (*cost reimbursement*): come per i precedenti programmi quadro è prevista una percentuale di intervento finanziario comunitario variabile in funzione della **tipologia di attività** e della **natura giuridica** dell'ente;
2. **Somme forfetarie** (*lump sum*): si tratta di somme fisse che la Commissione europea elargisce forfetariamente. Tale tipologia è applicata ad esempio alle Reti di eccellenza, dove il contributo assume la forma di un importo forfetario calcolato in funzione del numero dei ricercatori coinvolti nella rete e della durata dell'azione (23.500 € per anno e per ricercatore);
3. **Finanziamenti forfetari** (*flat rate*): basati su una scala di costi unitari, o su aliquote fisse per i costi indiretti.

Il **rimborso dei costi ammissibili** sarà il metodo privilegiato, soprattutto nella prima fase del 7° PQ. Esso sarà calcolato sul costo totale del progetto. Gli altri due metodi saranno introdotti gradualmente e, se avranno successo, saranno usati in maniera più estesa.

Il contributo finanziario della Comunità può anche assumere la forma di **borse o premi**. Il contributo comunitario è cofinanziato dai partecipanti e non può dar luogo a profitto; eventuali entrate (*receipt*) sono tenute in considerazione ai fini del pagamento del contributo al termine della realizzazione dell'azione.

Le regole di partecipazione del 7° PQ hanno eliminato i tre modelli di costo previsti dal precedente 6° PQ (*Full cost*, *Full cost flat rate*, *Additional cost*) ed hanno previsto **un unico modello**, il **Full cost**, con differenti possibilità di intervento finanziario variabili in funzione della tipologia di attività e della natura giuridica dell'ente.

A seconda della tipologia di attività sono previste le seguenti percentuali massime di rimborso:

- Attività di ricerca e sviluppo tecnologico: max. 50% dei costi totali ammissibili - **fino al 75% per gli enti pubblici (come le università)**
- Attività di dimostrazione: max 50% dei costi totali ammissibili
- Azioni di ricerca di frontiera: max 100% dei costi totali ammissibili
- Azioni di coordinamento e di sostegno, azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori: max 100% dei costi totali ammissibili
- Attività di gestione: max 100% dei costi totali ammissibili.

2.7.b I costi ammissibili e non ammissibili

I partecipanti possono imputare al progetto tutti i **costi ammissibili diretti e indiretti**.

I **costi diretti** sono costi direttamente attribuibili al progetto, identificati come tali dal beneficiario (inteso come soggetto giuridico), in accordo con i propri principi contabili e le proprie regole interne (*personale; viaggi; beni di consumo; sub-contratti; ammortamento attrezzature, altri costi diretti...*).

Con l'introduzione generalizzata del *Full cost* anche per le università i costi dei docenti/ricercatori strutturati sono divenuti esponibili e rendicontabili. A tal fine è necessario registrare le ore lavorate al progetto, attraverso idonei mezzi di rilevazione (*time sheets*) a firma del responsabile scientifico del progetto e del docente/ricercatore rendicontato: non è sufficiente una semplice stima.

I **costi indiretti** sono costi che non possono essere identificati dal beneficiario quali costi diretti, ma sono sostenuti in relazione diretta con essi (*amministrazione generale e gestione; attrezzature per l'ufficio; costi collegati alle infrastrutture: affitti, ammortamento edifici; acqua, gas, elettricità; manutenzione/forniture e servizi/assicurazioni; spese postali e costi di connessione in rete, ecc...*).

Per il calcolo dei costi indiretti i beneficiari possono fare riferimento a 4 diverse opzioni:

1. utilizzare i costi indiretti reali, se il beneficiario è dotato di un sistema di contabilità analitica in grado di identificare e raggruppare i suoi costi indiretti in accordo con i criteri di ammissibilità (*actual indirect costs*);
2. optare per un metodo semplificato di calcolo dei costi indiretti se la mancanza di contabilità analitica non permette un'allocatione dei costi dettagliata e se tale metodo è conforme alle pratiche amministrativo/contabili abituali (*simplified method*);

3. optare per un *flat rate* del 20% dei costi diretti ammissibili esclusi i sub-contratti e le terze parti (*flat rates*). Qualsiasi beneficiario può utilizzare questo metodo a prescindere dal suo sistema contabile;
4. optare per un *flat rate* transitorio del 60% dei costi diretti ammissibili (*special transitional flat rate*): l'art.32 delle regole di partecipazione prevede che determinati soggetti giuridici (**università**, enti pubblici non-profit, organizzazioni di ricerca e PMI) non dotati di un sistema contabile che consenta di identificare i propri costi indiretti, per la partecipazione a schemi di finanziamento che prevedano attività di RST e dimostrazione possono optare per un *flat rate* pari al 60% dei costi diretti, esclusi i subcontratti.

La convenzione di sovvenzione (*Grant agreement*) può inoltre limitare il rimborso dei costi indiretti ad una percentuale massima dei costi diretti (esclusi i subcontratti), in particolare per:

- *Azioni di coordinamento e supporto*: la percentuale massima è fissata al 7% dei costi diretti ammissibili;
- *Azioni per la formazione e lo sviluppo della carriera dei ricercatori*: la percentuale massima è fissata al 10%.

Al fine di essere considerati **ammissibili**, i costi sostenuti per la realizzazione di un'azione indiretta dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- essere **reali** (i costi medi del personale possono essere utilizzati se sono conformi alle pratiche e ai principi contabili e gestionali del partecipante e se non differiscono significativamente dai costi reali);
- sostenuti dal beneficiario;
- sostenuti **durante la durata** del progetto;
- determinati secondo gli **usuali principi contabili e gestionali** dei beneficiari;
- utilizzati al solo scopo di raggiungere gli obiettivi e i risultati previsti dal progetto, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia;
- **registrati** nei documenti contabili del beneficiario;
- indicati nel budget del progetto;
- **al netto** dei costi non ammissibili.

Sono **costi non ammissibili**:

- tasse indirette identificabili (es. IVA)
- dazi

- interessi passivi
- perdite su cambi
- costi inerenti ad altri progetti comunitari, internazionali o nazionali dichiarati, sostenuti o rimborsati
- accantonamenti per eventuali perdite o passività future
- spese non necessarie o non adeguate
- qualsiasi altro costo che non soddisfi le condizioni sopra indicate.

La Commissione europea ha pubblicato una Guida alle disposizioni finanziarie del 7° PQ (*Guide to Financial issues relating to FP7 Indirect Actions*) disponibile nel sito CORDIS.

Le **linee guida finanziarie** offrono:

- un supporto alla comprensione e interpretazione delle sovvenzioni di convenzione;
- le informazioni relative agli aspetti finanziari delle principali azioni del 7° PQ;
- le basi giuridiche di riferimento;
- esempi concreti e buone prassi per la gestione dei progetti RST.

CAPITOLO 3

L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA: IL PROCESSO DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DI SOVVENZIONE

3.1 Gli inviti a presentare proposte

Poiché il programma quadro è finanziato con denaro pubblico, è necessario che l'assegnazione dei contributi per la sua attuazione avvenga con modalità aperte e trasparenti, che permettano un accesso equo e un trattamento imparziale di tutti i candidati.

L'attuazione del programma avviene principalmente tramite la pubblicazione da parte della Commissione europea di inviti a presentare proposte (*calls for proposals*), redatti conformemente ai requisiti fissati nei programmi specifici e nei programmi di lavoro.

I primi inviti nell'ambito del 7° PQ sono stati pubblicati il 22 dicembre 2006.

L'avviso della pubblicazione di un invito è dato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.), in cui vengono indicati il programma specifico di riferimento ed il codice identificativo dell'invito. Il testo completo degli inviti (*call fiche*) è invece consultabile nel sito web CORDIS.

La pubblicazione dell'invito dà avvio al processo di presentazione delle proposte, in aree specifiche ed entro la scadenza prevista. Le proposte pervenute oltre la scadenza non vengono valutate. La presentazione di proposte è possibile soltanto in risposta ad inviti aperti.

Ogni invito fornisce informazioni relative a:

- area tematica e settori di ricerca;
- data di scadenza per la presentazione delle proposte;
- meccanismi di finanziamento;
- budget indicativo per l'invito e distribuzione tra i settori di ricerca e/o tra i meccanismi di finanziamento;
- numero minimo di partecipanti;
- modalità di presentazione delle proposte e criteri/procedure di valutazione;
- data indicativa dei risultati della selezione.

Per molte attività del 7° PQ è adottato il meccanismo di inviti a presentare proposte con termine di presentazione fisso (*fixed deadline proposals*), stabilito in genere tre mesi dopo la data di pubblicazione. Per alcune attività, invece, sono previsti inviti permanenti (*continuous submission scheme*) con date intermedie di valutazione.

Al fine di semplificare il procedimento di predisposizione e valutazione delle proposte, il 7° PQ ha previsto in taluni casi, specificati nei singoli inviti, la procedura di presentazione/valutazione in due fasi:

- nella prima fase viene richiesto di presentare una proposta sintetica, che sarà valutata secondo una serie limitata di criteri;
- solo le proposte che passano la prima fase di valutazione vengono ammesse alla seconda fase. In tal caso i proponenti sono tenuti a presentare la proposta completa entro la scadenza prevista.

L'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Amministrazione centrale ha reso disponibile nella pagina web di Ateneo dedicata al 7° PQ uno scadenziario contenente tutti gli inviti aperti e le relative scadenze, in modo da offrire una visione complessiva delle opportunità offerte dal programma.

3.2 Come prepararsi alla presentazione di una proposta

La predisposizione di una proposta nell'ambito del programma quadro richiede un impegno consistente e un'accurata preparazione, che dovrebbe iniziare prima della pubblicazione degli inviti. In sintesi si indicano le principali tappe da seguire:

- consultazione periodica della pagina web di Ateneo relativa al 7° PQ, costantemente aggiornata, per l'acquisizione delle informazioni più rilevanti;
- esame della struttura del 7° PQ per verificare se il settore di ricerca di proprio interesse è compreso nel programma e in quale attività;
- esame dei documenti generali relativi al 7° PQ per capirne gli obiettivi e verificare se si è in grado di contribuire ad essi e in particolare della decisione di adozione del PQ, delle decisioni relative ai programmi specifici (Cooperazione, Idee, Persone, Capacità) e delle regole di partecipazione;
- attivazione di contatti per la formazione della *partnership* (denominata "consorzio") che presenterà la proposta;

- esame del programma di lavoro annuale relativo al settore di interesse precedentemente individuato, per identificare l'attività e il meccanismo di finanziamento più idoneo da utilizzare per la presentazione della proposta, per consultare la *road map* degli inviti a presentare proposte e i criteri di valutazione;
- controllo periodico dello scadenario disponibile sul sito web di Ateneo o del sito CORDIS per verificare l'avvenuta pubblicazione di inviti a presentare proposte nel settore di interesse;
- lettura attenta del testo dell'invito al quale si intende rispondere e della guida dei proponenti;
- definizione della *partnership* in base al tipo di progetto da predisporre;
- presentazione della proposta nel rispetto di quanto previsto dall'invito e dalla guida dei proponenti.

Si richiama soprattutto l'attenzione sull'importanza di un'attenta lettura di tutta la documentazione informativa ed in particolare dei seguenti documenti:

- il programma di lavoro (*work programme*): è un documento che contiene la strategia, le scadenze, le informazioni sugli inviti a presentare proposte (temi, meccanismi di finanziamento, budget, ecc.), i criteri di valutazione. Esso può prevedere anche eventuali requisiti particolari per la partecipazione, la valutazione e l'attuazione. Per ogni programma specifico esiste un diverso programma di lavoro. Alcuni programmi specifici sono strutturati in capitoli: il programma di lavoro di **Cooperazione** si struttura in 10 capitoli e quello di **Capacità** in 7, in corrispondenza delle tematiche/attività da essi previste. I programmi di lavoro sono adottati dalla Commissione europea, sentiti i Comitati di programma - composti da rappresentanti degli Stati membri - e vengono aggiornati annualmente, a seguito di varie consultazioni con gruppi di esperti ed acquisito il parere degli stessi Comitati. Un elemento essenziale per il successo di una proposta è che i suoi contenuti siano perfettamente in linea con quanto richiesto dai *topics* del programma di lavoro;
- la guida dei proponenti (*guide for proposers*): è un documento specifico per ciascun invito, che descrive i meccanismi di finanziamento previsti, le modalità di preparazione e presentazione delle proposte, i criteri e le procedure di valutazione, le istruzioni per la compilazione della parte A e per la redazione della parte B della proposta;

- le regole per la presentazione, valutazione e selezione delle proposte (*Rules for submission, evaluation, selection, award*);
- le linee guida finanziarie (*Guide to financial issues*), documento di riferimento per quanto riguarda natura ed entità del contributo, costi ammissibili, aspetti finanziari, sanzioni e ricorsi.

Tutti i documenti utili alla partecipazione sono disponibili nel sito CORDIS.

Nella **redazione della proposta**, inoltre, è importante tenere presente i seguenti aspetti principali:

- la qualità di scrittura è fondamentale per avere successo;
- il testo deve essere chiaro, presentato in modo ordinato, con illustrazioni e tabelle se necessario;
- la descrizione del progetto deve indicare in maniera chiara gli obiettivi concreti, la fattibilità e, a seconda del programma, il suo significato economico;
- è opportuno definire un calendario preciso per la realizzazione delle attività previste ed indicare i criteri ed i punti intermedi per la valutazione delle attività;
- oltre agli aspetti scientifici e di *management* deve essere evidenziata la dimensione europea, il carattere innovativo e transnazionale, l'utilizzo e la diffusione dei risultati del progetto, illustrando in maniera chiara il *dissemination plan*;
- è importante descrivere la rilevanza del progetto per la coesione economica e sociale dell'UE;
- il progetto deve evidenziare il suo *potential impact* e poter fornire risposte alle aspettative e ai bisogni dei cittadini europei: influenza sulla qualità di vita, la salute, l'occupazione, l'ambiente, ecc.;
- è fondamentale, ove pertinente, illustrare in maniera chiara gli aspetti etici legati al progetto;
- infine è importante non dimenticare le pari opportunità uomo-donna e citare i documenti di base sulle politiche europee.

3.3 Il partenariato e la figura del coordinatore

La maggior parte delle proposte nell'ambito del programma quadro è predisposta da *partnership*, definite "consorzi", che si qualificano come collaborazioni tra gruppi di partecipanti, i quali condividono attività e responsabilità. Tali consorzi sono composti da:

- il coordinatore;
- i *partner* o partecipanti (definiti "beneficiari" successivamente alla firma della convenzione di sovvenzione).

Nella terminologia del programma quadro, sia il coordinatore che i *partner* sono intesi non come persone fisiche ma come persone giuridiche, così come definite nel precedente paragrafo 2.6.

Il coordinatore viene scelto dai e tra i partecipanti e ha il compito di presentare la proposta alla Commissione europea. Oltre ad adempiere agli obblighi propri di ogni *partner*, il coordinatore agisce per conto del consorzio e, se la proposta viene accolta, è tenuto a svolgere i compiti specifici di coordinamento previsti dalla convenzione di sovvenzione, nella quale egli viene chiaramente identificato, ed in particolare:

- firma la convenzione di sovvenzione con la Commissione europea;
- rappresenta gli altri partecipanti nei confronti della Commissione europea;
- verifica che i partecipanti completino le formalità necessarie per aderire alla convenzione di sovvenzione;
- garantisce una comunicazione adeguata ed efficace tra i partecipanti e la Commissione;
- monitora il rispetto degli obblighi assunti dai partecipanti;
- riceve e distribuisce il contributo comunitario;
- tiene la contabilità ed informa la Commissione della distribuzione del contributo comunitario.

Il coordinamento scientifico e quello finanziario-amministrativo possono anche essere svolti da due *partner* distinti; tuttavia solo quello che svolge compiti di *management* si qualifica come coordinatore del progetto nei confronti della CE.

Gli altri partecipanti, il cui numero è variabile in funzione del tipo di progetto e del meccanismo di finanziamento prescelto, contribuiscono alla predisposizione della proposta e se questa viene approvata svolgono i seguenti compiti:

- realizzano il progetto svolgendo le attività di propria competenza;
- prendono parte agli incontri previsti;
- inoltrano al coordinatore le informazioni necessarie per l'attuazione del progetto;
- forniscono tutti i dati richiesti dalla CE e dalla Corte dei Conti e assicurano che anche le terze parti ed i subcontraenti siano sottoposti a controlli;
- evitano l'assunzione di impegni incompatibili con gli obblighi previsti dalla convenzione di sovvenzione e il rischio di conflitti di interessi.

Essi non firmano direttamente la convenzione di sovvenzione con la Commissione, ma accedono ad essa tramite un apposito modulo (*form A*), che deve essere firmato tra ogni singolo *partner* ed il coordinatore, come descritto nel successivo paragrafo 3.7.

Possono inoltre essere coinvolte nei progetti altre due tipologie di soggetti: i subcontraenti e le terze parti.

Il subcontraente è un terzo che stipula un accordo (subcontratto) con uno dei beneficiari per svolgere una parte di lavoro del progetto, individuata nell'allegato I della convenzione di sovvenzione, senza una diretta supervisione e senza subordinazione. Normalmente non possono essere subappaltate parti essenziali del progetto e le attività di coordinamento. Il subcontraente percepisce un corrispettivo, basato sulle condizioni di mercato.

La terza parte mette a disposizione proprie risorse per i beneficiari, che le utilizzano per svolgere una parte del proprio lavoro in base ad un accordo precedente, oppure svolge direttamente una parte del progetto, venendo rimborsata dei costi sostenuti.

La scelta del partenariato è di fondamentale importanza. A parte il rispetto delle condizioni minime di partecipazione, non esistono indicazioni particolari circa la composizione del consorzio. E' essenziale tuttavia che la *partnership* sia composta in modo da raggiungere gli obiettivi prefissati nel progetto, il quale sarà valutato non solo sul contenuto scientifico ma anche sulla qualità del partenariato e sulla sua fattibilità in relazione con la scelta dei *partner*.

In linea generale, una buona *partnership* deve tenere conto dei seguenti aspetti:

- coinvolgere *partner* eccellenti e complementari negli ambiti di ricerca;
- prevedere la realizzazione di un'idea progettuale credibile;
- avere una massa critica di ricercatori tale da permettere la realizzazione di progetti ambiziosi;
- integrare aspetti interdisciplinari;
- ripartire i *partner* sul territorio europeo, evitando il coinvolgimento di troppi *partner* dello stesso paese;
- prevedere la presenza di PMI e di *partner* appartenenti a regioni sfavorite o all'Est europeo;
- prevedere struttura e procedure di *management* adatte alla complessità del progetto, oltre a buone capacità di valorizzazione dei risultati;
- definire in modo chiaro il ruolo del coordinatore ed il contributo di ogni singolo *partner* e prevedere chiare scadenze per la consegna di risultati e rapporti.

Il modo migliore per trovare un buon *partner* è tramite l'attivazione della propria rete di collaborazioni internazionali. Un utile ausilio può comunque essere trovato nella partecipazione a giornate informative sul PQ o nello strumento di "ricerca *partner*" a disposizione nel sito CORDIS. Inoltre è sempre possibile rivolgersi ai Punti di contatto nazionali (*National Contact Point*), il cui elenco è disponibile nel sito web di Ateneo dedicato al 7° PQ.

3.4 La proposta

3.4.a La struttura della proposta

La proposta si compone di due parti:

- Parte A - *Formulari amministrativi*
- Parte B - *Programma di lavoro e descrizione della partnership*

Parte A

La parte A contiene informazioni amministrative sulla proposta e sui partecipanti. Si compone di moduli già predisposti che devono essere compilati con le informazioni

richieste (seguendo le istruzioni contenute nella **Guida dei proponenti** di ciascun invito a presentare proposte).

I moduli della parte A possono variare a seconda del tipo di attività e dello schema di finanziamento prescelto. Generalmente sono previsti i seguenti moduli:

- ⇒ A1 - Informazioni generali sulla proposta
 - Numero della proposta
 - Titolo della proposta/acronimo
 - Durata in mesi
 - Identificativo dell'invito
 - Obiettivi scientifici
 - *Keywords*
 - *Abstract*
 - Informazioni su proposte simili presentate nel 7° PQ
- ⇒ A2 - Informazioni sul coordinatore e gli altri partecipanti (un modulo per ognuno)
 - Numero del partecipante (coordinatore sempre n. 1)
 - Nome, indirizzo, ecc.
 - Status legale dell'organizzazione
 - Settore principale di attività (*NACE code*)
 - Dipendenze con altri partecipanti
 - *Contact point*
- ⇒ A3 - Budget
 - Dettaglio dei costi (diretti/indiretti) previsti

Il coordinatore della proposta compila i moduli A1 e A3. I partecipanti (compreso il coordinatore) compilano il modulo A2. I subcontraenti non devono compilare l'A2 e non sono elencati separatamente nell' A3.

Il programma specifico **Persone** prevede in alcuni casi (es. *Initial Training Networks* o *Intra-European Fellowships*) anche il modulo A4.

Per la parte A, l'Ufficio Relazioni Internazionali, al fine di agevolare i potenziali utenti, ha messo a disposizione per ogni programma specifico (Cooperazione, Idee, Persone, Capacità) un esempio di formulari precompilati con le informazioni di competenza

dell'amministrazione centrale, disponibili nel sito web di Ateneo relativo al 7° PQ – sezione “Modulistica”.

Parte B

La parte B, relativa alla descrizione del progetto, prevede una lista di argomenti che aiutano a strutturare il contenuto scientifico e tecnico della proposta. Essa deve essere predisposta a cura del coordinatore, in collaborazione con i *partner*, seguendo le indicazioni contenute nella guida dei proponenti di ciascun invito a presentare proposte.

In particolare devono essere descritti:

- gli obiettivi e le attività;
- i *partner*: competenze, ruoli, eventuali cambiamenti;
- i tempi per la realizzazione delle attività;
- la tipologia dei risultati attesi e le modalità di diffusione delle conoscenze.

La parte B deve essere contenuta in un singolo file formato PDF (se non diversamente specificato nell'invito) e redatta possibilmente in inglese (pur essendo ammesse tutte le lingue ufficiali dell' UE – con *abstract* in inglese). E' indispensabile attenersi al numero di pagine raccomandato per ogni sezione (o per l'intera parte B).

3.4.b Il sistema di presentazione delle proposte

Il 7° PQ prevede un unico modo di presentazione delle proposte alla Commissione europea: il sistema elettronico EPSS (*Electronic Proposal Submission System*)¹.

La presentazione in formato cartaceo è prevista solo nei seguenti casi eccezionali, previa autorizzazione da richiedere alla Commissione europea almeno un mese prima della scadenza dell'invito:

- assoluta impossibilità per il coordinatore di accedere all' EPSS e di individuare un coordinatore diverso tra gli altri membri del consorzio;
- ove previsto dall'invito a presentare proposte.

Il sistema EPSS permette la preparazione *on-line* della proposta e la presentazione per via elettronica. L'accesso avviene tramite il sito internet <https://www.epss-fp7.org/epss/> (solo previa registrazione) oppure dalla pagina CORDIS relativa al bando di interesse.

L' EPSS è reso disponibile almeno quattro settimane prima della scadenza di ogni singolo bando. Ogni proposta da presentare richiede una nuova registrazione.

Informazioni dettagliate sul sistema elettronico di presentazione delle proposte sono disponibili nella *EPSS preparation and submission guide*, reperibile all'interno del sito CORDIS.

Per accedere per la prima volta al sistema EPSS il coordinatore della proposta deve registrarsi tramite la pagina CORDIS relativa al bando di interesse. Successivamente riceverà per e-mail le seguenti informazioni:

- *coordinator username*
- *coordinator password*
- *partner username*
- *partner password*

Gli accessi successivi avvengono cliccando su "*LOGIN*"

Il coordinatore può:

- creare e modificare la *partnership*;
- completare la parte A della proposta (avvalendosi delle informazioni fornite dagli altri partecipanti per i *form A2* e *A3*);
- scrivere la parte B della proposta;
- sottoporre la proposta completa (parti A e B) alla Commissione europea, cliccando su "*SUBMIT*".

Il coordinatore può continuare a modificare la proposta ed a sottoporre versioni aggiornate cliccando ogni volta su "*SUBMIT*" fino alla data di scadenza dell'invito, quando l'accesso all'EPSS diverrà impossibile.

Gli altri partecipanti possono:

- completare i *form A2* con le proprie informazioni (*participant details*) accedendo al sistema con la *password* fornita dal coordinatore;
- dare il proprio contributo al coordinatore nella preparazione della parte B;
- vedere l'intera proposta.

Solo il coordinatore può inviare alla CE la versione definitiva della proposta.

¹ Per l'utilizzo di EPSS è richiesto Internet Explorer 6, Netscape Navigator 7, Opera 6, Mozilla Firefox 1 (o versioni superiori).

In fase di presentazione della proposta non è richiesta la firma di nessun documento. Tuttavia il coordinatore, prima di inoltrare la proposta, può, se lo ritiene opportuno, chiedere ai *partner* la firma di una lettera di intenti.

I servizi della Commissione europea, dopo aver ricevuto la proposta, registrano la data e l'ora di ricevimento e, successivamente, inviano al coordinatore per e-mail una conferma dell'avvenuto ricevimento della proposta (*acknowledgement of receipt*).

L'avviso di ricevimento contiene:

- titolo, acronimo e numero identificativo della proposta;
- nome e programma e/o attività/area di ricerca e identificativo dell'invito;
- data e ora di ricevimento della proposta.

Il numero identificativo della proposta è il numero di riferimento per ogni successiva comunicazione con la CE.

Quando richiesto dalla particolare natura dell'invito, la Commissione può mettere a disposizione un servizio di *pre-proposal check*, che valuta in via informale e non vincolante se le proposte appaiono eleggibili e rientrano nello scopo dell'invito.

3.5 La procedura di valutazione delle proposte

Successivamente alla data di scadenza del bando, si apre la fase della valutazione e della selezione delle proposte presentate alla Commissione europea.

Il processo di valutazione si basa sui seguenti principi generali:

- qualità
- trasparenza
- parità di trattamento e imparzialità
- confidenzialità
- efficienza e rapidità
- aspetti etici.

Una delle novità più importanti del 7° PQ è di aver ridotto a tre i criteri principali per la valutazione, rispetto ai cinque previsti dal 6° PQ:

1. qualità scientifica e tecnologica;
2. *implementation*
3. *impact*

I programmi specifici ed i programmi di lavoro, che danno attuazione ai primi, possono prevedere specifici criteri di valutazione. Ulteriori dettagli possono essere contenuti negli inviti a presentare proposte e nelle guide per i proponenti.

In alcuni casi è prevista una procedura di valutazione in due fasi, come descritto nel precedente paragrafo 3.1.

La procedura di valutazione si articola nelle seguenti fasi:

<i>Esame di ammissibilità delle proposte</i>	Le proposte pervenute agli uffici della CE sono esaminate in base ai criteri di ammissibilità applicabili, ossia: ✓ ricevimento della proposta entro la data e l'ora di scadenza stabilita nell'invito ✓ rispetto delle condizioni minime previste dall'invito (es. numero di partecipanti) ✓ completezza della proposta ✓ attinenza agli scopi dell'invito
<i>Valutazione degli esperti indipendenti²</i>	Se l'esame di ammissibilità formale ha successo, gli esperti esterni individuati procedono alla valutazione della qualità scientifica e tecnologica del progetto proposto secondo un processo articolato in più fasi (riunione degli esperti indipendenti, valutazione individuale delle proposte, <i>consensus</i> , <i>panel review</i>), sulla base dei criteri di valutazione previsti. Per ogni criterio di valutazione viene attribuito un punteggio da 0 a 5 e sono stabilite delle soglie minime. Successivamente viene inviato alla Commissione un elenco dei progetti considerati più meritevoli.
<i>Valutazione finale della Commissione europea</i>	I servizi della Commissione procedono alla valutazione finale delle proposte, tenendo conto del giudizio degli esperti indipendenti. La Commissione redige una lista finale contenente un ordine di priorità delle proposte valutate, che saranno finanziate sulla base del budget disponibile. Se necessario, prepara una lista di riserva per l'eventuale negoziazione. La CE comunica agli interessati le proposte non accolte, evidenziandone le motivazioni. Si apre poi la fase successiva della negoziazione delle proposte.


² La Commissione europea si avvale di esperti indipendenti per la valutazione delle proposte pervenute; a tal fine essa costituisce un *data base* di potenziali esperti, la cui selezione avviene in tre modi:

1. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea di un invito a presentare candidature, destinato a singoli individui;
2. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea di un invito destinato agli organismi, affinché presentino elenchi di esperti come potenziali valutatori;
3. selezione diretta di individui con competenze specifiche al di fuori delle liste formate sulla base dei suddetti inviti.

Gli inviti di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono stati pubblicati sulla G.U.U.E. il 14 dicembre 2006.

La Commissione europea ha predisposto un documento contenente le Regole per la presentazione, valutazione e selezione delle proposte, disponibile nel sito CORDIS.

Schema riepilogativo delle procedure di presentazione, valutazione e selezione delle proposte



3.6 La fase di negoziazione

Dopo la predisposizione della lista finale i coordinatori delle proposte non respinte e per le quali esistono fondi disponibili sono invitati con lettera ufficiale ad avviare la negoziazione con la Commissione europea, che può farsi assistere da esperti indipendenti. I coordinatori agiscono sempre per conto del “consorzio” che rappresentano. Durante la fase di negoziazione, che riguarda ogni aspetto scientifico, amministrativo, legale, finanziario della proposta, può essere richiesto ai proponenti di fornire ulteriori informazioni, necessarie per la preparazione della convenzione di sovvenzione. La Commissione può anche chiedere modifiche alla proposta, giustificandole adeguatamente, soprattutto in relazione al *budget* e al contributo da

erogare, nonché prendere in considerazione e proporre agli interessati la fusione di due proposte analoghe.

La Commissione può interrompere la negoziazione se questa non si conclude con successo entro una determinata scadenza e successivamente respingere la proposta con propria decisione. La Commissione, inoltre, può far cessare la negoziazione se il coordinatore propone modifiche sostanziali al progetto, in relazione agli obiettivi, al contenuto scientifico, alla composizione del consorzio o ad altri aspetti rilevanti.

Nel caso in cui vi siano fondi disponibili, accedono alla fase di negoziazione anche le proposte della lista di riserva, secondo l'ordine in cui sono classificate e fino ad esaurimento dei fondi.

Se la negoziazione ha successo, la Commissione completa le procedure interne legali e finanziarie e adotta la decisione di selezione, in base alla quale viene stipulata con il coordinatore la convenzione di sovvenzione e successivamente concesso il contributo.

I documenti per la preparazione della convenzione di sovvenzione sono i *grant agreement preparation forms* (GPFs) e la descrizione del lavoro.

I GPFs sono dei moduli amministrativi che hanno lo scopo di facilitare la negoziazione del progetto e la predisposizione della convenzione di sovvenzione. In particolare essi sono utilizzati per identificare tutti i beneficiari e per determinare i costi eleggibili ed il contributo comunitario. Pertanto è indispensabile che le informazioni ivi contenute siano esatte. I GPFs devono essere completati da tutti i *partner* del consorzio; alcune sezioni sono esclusivamente di competenza del coordinatore. La loro compilazione avviene *on-line* tramite un apposito strumento informatico chiamato NEF (*Negotiation Facility*). Una prima versione dei GPFs deve essere inviata elettronicamente al *project officer* della Commissione precedentemente al primo incontro di negoziazione, mentre la versione finale, in copia cartacea firmata in originale e in formato elettronico, quando l'accordo finale sul progetto è stato raggiunto. L'invio è a cura del coordinatore.

La descrizione del lavoro rappresenta la base per l'allegato I della convenzione di sovvenzione (*annex I*).

In genere il primo incontro di negoziazione (o contatto telefonico/e-mail se l'incontro non è previsto) si concentra principalmente sull'*annex I* e sugli aspetti legali e finanziari. Al termine della negoziazione devono essere forniti nella versione definitiva, l'*annex I*, i GPFs ed eventuali documenti di supporto.

Sul sito web CORDIS è disponibile un documento contenente le linee guida per la negoziazione (*Negotiation guidance notes*). Si tratta di un documento a carattere informativo, che non deve sostituire la consultazione delle fonti legali di informazione, ma che è di estrema importanza in quanto descrive le procedure relative a tutto il processo di negoziazione. Esso contiene anche i fac-simili dei GPFs e le indicazioni per il loro completamento.

L'Ufficio Relazioni Internazionali, al fine di agevolare i potenziali utenti, ha messo a disposizione i fac-simili precompilati dei GPFs nel sito web di Ateneo relativo al 7° PQ – Sezione “Modulistica”.

3.7 La convenzione di sovvenzione

Conclusa con successo la negoziazione, la Commissione europea stipula con il coordinatore del progetto la convenzione di sovvenzione (*grant agreement - GA*), cioè il contratto, secondo quella che era la terminologia utilizzata nel 6° PQ.

La convenzione di sovvenzione entra in vigore al momento della firma da parte della CE e del coordinatore (tramite il suo legale rappresentante) che, anche in questo caso, agisce per conto della *partnership*. Ciascun partecipante accede successivamente alla convenzione di sovvenzione, per mezzo di un apposito modulo (*form A*) da firmare con il coordinatore entro i tempi previsti nella convenzione stessa. In tal modo i partecipanti assumono i diritti e gli obblighi derivanti dalla convenzione di sovvenzione. Il coordinatore deve far pervenire alla CE tutti i *form A* firmati dai legali rappresentanti degli enti contraenti entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della convenzione di sovvenzione.

La convenzione di sovvenzione fissa i diritti e gli obblighi dei partecipanti; contiene tutte le disposizioni per la realizzazione scientifica, tecnica e finanziaria del progetto e indica le modalità di erogazione del contributo comunitario, nonché le regole per la diffusione e valorizzazione dei risultati.

Al fine di facilitare la redazione delle convenzioni specifiche, l'art. 19 delle Regole di partecipazione prevede un modello tipo (*model grant agreement*) elaborato dai servizi della CE, nel rispetto della base giuridica del 7° PQ. In data 10 aprile 2007 la Commissione ha provveduto ad adottare il modello di convenzione da utilizzare per le azioni indirette attuate nell'ambito dei programmi specifici **Cooperazione** e **Capacità**. Modelli separati di convenzione sono stati adottati per i programmi **Persone** e **Idee**.

Il modello tipo di convenzione adottato per il 7° PQ si differenzia dal *model contract* del 6° PQ in primo luogo per la terminologia utilizzata: convenzione di sovvenzione invece di contratto, beneficiario invece di contraente, meccanismi di finanziamento invece di strumenti, *certificate on financial statement* invece di *audit certificate*.

Tra le altre novità più rilevanti:

- è fissato un termine unico di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della convenzione di sovvenzione entro il quale il coordinatore deve inviare alla CE i *form A* firmati;
- sono previste tre tipologie di *audit certificate*: il certificato sullo stato finanziario (*certificate on financial statement - CFS*)³; il certificato della metodologia (facoltativo), che riguarda esclusivamente il metodo di calcolo dei costi indiretti e del costo del personale; il certificato del costo del personale (facoltativo), che riguarda la determinazione del costo medio del personale;
- i CFS sono stati ridotti: in fase di rendicontazione non è più necessario presentare i certificati periodici di *audit* per i pagamenti intermedi. Essi sono richiesti solo qualora il contributo per ciascun beneficiario sia pari o superiore ai 375.000 euro; per i progetti di durata pari o inferiore a due anni è richiesto un unico CFS finale;
- la Commissione europea trattiene dal pre-finanziamento il 5% del finanziamento totale quale contributo destinato al Fondo di garanzia, finalizzato a gestire i rischi associati al progetto, che sarà restituito ai beneficiari con l'ultimo pagamento;
- rimane il principio della responsabilità tecnica (i beneficiari sono responsabili collettivamente dell'attuazione tecnica dell'azione), mentre non è più prevista la responsabilità finanziaria collettiva (sostituita dal Fondo di garanzia).

³ Il *certificate on financial statement* (CFS) è l'*audit certificate* del 6° PQ. Si tratta di un certificato che ogni beneficiario deve fornire, ove richiesto, predisposto da un revisore esterno qualificato, che attesta che i costi dichiarati sono stati sostenuti nel rispetto delle condizioni previste dalla convenzione di sovvenzione. Il costo di tali certificati è a carico dei beneficiari e rappresenta un costo eleggibile nell'ambito dell'attività "*Management of the consortium activities*", che fa parte della voce "*Other activities*" ed è quindi rimborsabile al 100%. Ogni contraente è libero di scegliere il proprio revisore, purché in possesso dei requisiti previsti (indipendenza dal beneficiario e qualificazione). Gli enti pubblici e le università possono optare per un "funzionario pubblico competente", purché indipendente e qualificato. La Commissione europea ha pubblicato apposite linee guida relative alle procedure che l'*auditor* deve seguire nella certificazione (*Certificates issued by external auditors – Guidance notes for beneficiaries and auditors*) disponibili nel sito CORDIS.

Il modello della convenzione di sovvenzione per i programmi *Cooperazione e Capacità* si compone delle seguenti parti:

Testo della convenzione (<i>Core text</i>) Preambolo + artt. 1-11	Definisce i beneficiari, l'oggetto, la durata e la data di inizio del progetto, il costo totale, il contributo della CE, le clausole speciali, la lingua, la legge e la corte di competenza, ecc.
Allegato I (<i>Description of work</i>)	Descrive il progetto, gli obiettivi, i prodotti, il programma di lavoro, il ruolo di ogni beneficiario. Contiene una stima dei costi (<i>breakdown</i>) e del contributo CE per attività e per beneficiario
Allegato II (<i>General conditions</i>)	Contiene le condizioni generali: le norme per la realizzazione, le condizioni finanziarie, gli obblighi dei contraenti, le verifiche previste, le penali, la proprietà intellettuale, ecc.
Allegato III (<i>Specific provisions</i>)	Contiene le condizioni specifiche relative ai vari meccanismi di finanziamento
Allegato IV – Form A	Consenso dei beneficiari ad accedere alla convenzione di sovvenzione
Allegato V – Form B	Richiesta di accesso di nuovi beneficiari alla convenzione di sovvenzione
Allegato VI – Form C	Dichiarazione finanziaria per meccanismo di finanziamento (<i>financial statement</i>)
Allegato VII	Contiene il <i>form D</i> per la certificazione dei costi (<i>terms of reference for the certificate on financial statements</i>) ed il <i>form E</i> per la certificazione della metodologia di calcolo dei costi del personale e dei costi indiretti (<i>terms of reference for the certificate on methodology</i>)
Clausole speciali	Lista delle clausole speciali applicabili

E' prevista la possibilità di accesso di nuovi beneficiari alla convenzione di sovvenzione. La richiesta di accesso viene effettuata tramite l'invio alla CE del *form B* firmato. In tal modo il nuovo beneficiario assume i diritti e gli obblighi stabiliti nella convenzione a partire dalla data di accesso indicata nel *form B*.

Nel caso di modifiche al partenariato verificatesi nel corso del progetto, la convenzione di sovvenzione dovrà essere emendata.

Il programma **Persone**, specifico per le azioni *Marie Curie*, prevede due versioni di convenzione di sovvenzione e dei relativi allegati a seconda che essa sia stipulata con un unico beneficiario (monobeneficiario) o con più beneficiari (pluribeneficiario). E' previsto inoltre un formulario contenente la dichiarazione finanziaria anche per le terze parti (allegato VI – *Form C*).

Per quanto riguarda il programma specifico **Idee**, il modello di convenzione di sovvenzione ed i relativi allegati sono simili a quelli sopra descritti, tranne alcune differenze nella numerazione degli allegati.

3.8 L'attuazione del progetto e le modalità di pagamento

La convenzione di sovvenzione specifica la data di inizio del progetto (cioè da quando possono iniziare le attività e possono essere imputati i costi al progetto), che di norma è posteriore alla data di entrata in vigore della convenzione.

I partecipanti hanno come primo obbligo quello di rispettare i termini di attuazione del progetto, che è organizzato in periodi e prevede un piano dei lavori dettagliato con l'indicazione dei *deliverables* (che possono essere beni, servizi, innovazioni tecnologiche, attuazione di seminari, pubblicazioni di articoli) da produrre alle date stabilite.

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo, il consorzio deve presentare dei rapporti periodici sulle attività scientifiche e di gestione (*reports*), oltre agli eventuali CFS, ed entro 60 giorni dal termine del progetto un rapporto finale, che include il piano per l'uso e la diffusione delle conoscenze.

Al termine di ogni periodo la CE valuta i *reports* ed i *deliverables* e, se approvati, procede ai corrispondenti pagamenti entro 105 giorni dal loro ricevimento.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

- pre-finanziamento: viene versato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della convenzione di sovvenzione al coordinatore, che provvede al trasferimento agli altri beneficiari. Il 5% del finanziamento totale è trattenuto dalla CE e trasferito al fondo di garanzia. Per i progetti di durata superiore ai 2 anni il pre-finanziamento sarà pari a circa il 160% del contributo medio annuale previsto;
- pagamenti intermedi (se il progetto prevede più di un *reporting period*) corrispondenti ai costi sostenuti e accettati nel periodo di riferimento. La somma del pre-finanziamento e dei pagamenti intermedi non può eccedere il 90% del contributo totale;
- pagamento finale: sarà pari alla differenza fra quanto già versato ed i costi totali del progetto, più eventuali aggiustamenti.

3.9 Il *consortium agreement*

La convenzione di sovvenzione non regola i rapporti tra i *partner*, che devono essere definiti in un accordo consortile denominato *consortium agreement* (CA).

Si tratta di un accordo scritto concluso tra i partecipanti ad un progetto per definire aspetti e problematiche che possono scaturire nel corso della realizzazione del progetto stesso. In particolare esso definisce i seguenti aspetti:

- l'organizzazione interna del consorzio;
- la distribuzione del contributo comunitario;
- regole aggiuntive sulla diffusione e l'utilizzo dei risultati, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
- la risoluzione di controversie interne al consorzio.

Il 7° PQ prevede obbligatoriamente la firma del *consortium agreement* per tutti i progetti, a meno che l'invito a presentare proposte non espliciti chiaramente che esso non è richiesto.

In linea di principio il CA deve essere negoziato e firmato prima dell'inizio del progetto e concludersi successivamente al contratto principale (convenzione di sovvenzione). E' firmato da tutti i *partner* del consorzio per il tramite del proprio legale rappresentante.

Le clausole previste dal CA, che hanno carattere vincolante per i firmatari, possono solo completare quanto previsto dalle Regole di partecipazione e dalla convenzione di sovvenzione, ma in nessun caso possono essere in contrasto con queste.

La Commissione europea non è parte del CA e non svolge alcun ruolo nella scelta, effettuata dalle parti, delle clausole ritenute appropriate alla natura e allo scopo della collaborazione e degli interessi considerati. Tuttavia, come previsto dal comma 2 dell'art. 24 delle Regole di partecipazione, la Commissione ha pubblicato delle linee guida, nella forma di una *check list*, per facilitare i partecipanti nella redazione del *consortium agreement*. Il documento, disponibile nel sito CORDIS, ha solo carattere informativo e non intende in alcun modo essere vincolante. Ogni CA andrà redatto in base alla natura del progetto (dimensioni, schema di finanziamento, ecc.) e quindi la *check list* può contenere clausole ridondanti o può non prevederne altre che invece possono risultare rilevanti. In ogni caso è indispensabile prevedere regole precise che disciplinino in modo puntuale la partecipazione e le relazioni tra i *partner*.

Chek list della CE per il consortium agreement

- Identificazione delle parti
- Preambolo
- Definizioni
- Oggetto
- Disposizioni tecniche
- Disposizioni gestionali
- Disposizioni finanziarie
- Disposizioni relative ai diritti di proprietà intellettuale, alla diffusione e utilizzo dei risultati
- Disposizioni generali (entrata in vigore, durata e termine, emendamenti al CA, legge applicabile, lingua, procedimento di firma ecc.)
- Disposizioni specifiche per schema di finanziamento

A livello europeo sono stati elaborati vari modelli di CA, che però devono essere adeguati alle esigenze del progetto e utilizzati solo come strumenti di supporto.

I più comuni sono:

- modello DESCA
- modello IPCA

Il modello DESCA (*DEvelopment of a Simplified Consortium Agreement for FP7*) è maggiormente orientato alla ricerca pubblica e alle università e può essere utilizzato per tutti i settori disciplinari.

Il modello IPCA (*Integrated Project Consortium Agreement*), elaborato dal gruppo EICTA (*European Information & Communications Technology Industry Association*), è più orientato alla ricerca privata e all'industria e presta un'attenzione particolare alle esigenze del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Inoltre il CODAU (CONvegno permanente dei Direttori Amministrativi e dirigenti delle Università italiane), attraverso un apposito gruppo di lavoro, ha predisposto il "*Manuale CODAU sul Consortium Agreement*" disponibile nel sito di Ateneo e contenente le linee guida per una lettura critica del C.A. e dei principali modelli utilizzati nell'ambito dei progetti dell'UE nei Programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico,.

3.10 Responsabilità dei partecipanti, controlli e sanzioni

Tutti i partecipanti sono responsabili collettivamente dell'attuazione tecnica del progetto (responsabilità tecnica) mentre, a differenza del 6° PQ, non è più prevista la responsabilità finanziaria collettiva. Come già detto in precedenza, è stato creato un Fondo di garanzia per la gestione del rischio legato al recupero di somme dovute alla CE. Il contributo al fondo viene trattenuto sul pre-finanziamento del progetto (max 5% del contributo totale).

I beneficiari sono soggetti a due tipi di responsabilità: la responsabilità contrattuale e la responsabilità amministrativa.

La responsabilità contrattuale si ha ogni volta che si verifica la violazione di norme contrattuali. In tal caso le conseguenze possibili sono: la risoluzione del contratto, la riduzione del saldo della sovvenzione o il rimborso degli importi pagati in eccesso, il risarcimento del danno (nel caso di dichiarazione di spese eccessive per le quali è stato ricevuto il contributo finanziario).

La responsabilità amministrativa si ha nel caso di false o mancate dichiarazioni e quando i beneficiari siano stati dichiarati gravemente inadempienti nell'esecuzione dei loro obblighi contrattuali. Si ha inoltre quando i beneficiari si trovino in situazioni particolari quali: sottoposizione a procedura concorsuale; condanna passata in giudicato per reati che incidono sulla moralità professionale; errore grave in materia professionale accertato dalle amministrazioni aggiudicatrici (es. frode e corruzione); mancato pagamento dei contributi, delle imposte e delle tasse; sentenza passata in giudicato per attività illecite che ledano gli interessi finanziari delle Comunità; conflitto di interessi. In tali casi il beneficiario potrà essere soggetto a sanzioni pecuniarie ed escluso da tutti i finanziamenti comunitari fino ad un massimo di due anni (o tre in caso di recidiva nei successivi cinque anni).

La tipologia ed i soggetti che effettuano il controllo dipende dal tipo di responsabilità. Il controllo che accerta la responsabilità contrattuale è effettuato dalla stessa CE; la responsabilità finanziaria e amministrativa è accertata dall'OLAF⁴, dalla Corte dei conti e dalle autorità nazionali. Il controllo di tipo penale è effettuato dalle autorità nazionali.

La Commissione può in qualunque momento nel corso della realizzazione del progetto e fino a cinque anni dopo la sua conclusione prevedere controlli di carattere finanziario,

per verificare la corretta esecuzione della convenzione di sovvenzione. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste e a dimostrare che i costi sono stati sostenuti nel rispetto della convenzione stessa. I beneficiari devono conservare gli originali (o in casi eccezionali copia autenticata) di tutti i documenti relativi alla convenzione per cinque anni dalla conclusione del progetto.

La CE può anche dar corso a controlli di carattere tecnico in qualunque momento nel corso della realizzazione del progetto e fino a cinque anni dopo la sua conclusione, al fine di valutare il lavoro svolto in un determinato periodo. Tali controlli possono coprire gli aspetti scientifici e tecnologici, nonché altri aspetti relativi alla corretta esecuzione del progetto e della convenzione di sovvenzione.

Le fasi del controllo sono le seguenti:

1. Invio della lettera raccomandata della CE
2. Contatto per stabilire luoghi e date
3. Richiesta di documentazione
4. Controllo in loco
5. Verbale
6. Lettera della CE sugli esiti del controllo
7. Osservazioni del beneficiario entro 30 giorni
8. Lettera definitiva della CE
9. Eventuale ricorso giurisdizionale

3.11 Diffusione, utilizzo e diritti di accesso

Le conoscenze scientifiche e tecniche in possesso dei partecipanti sono necessarie per lo svolgimento di un progetto di ricerca, che a sua volta produce nuove conoscenze, le quali devono essere sfruttate e/o diffuse.

Le norme di base di riferimento per quanto riguarda l'utilizzo e la diffusione dei risultati ed i diritti di accesso sono contenute nel capo III delle Regole di partecipazione (artt. 39 – 51) e nell'allegato 2, parte C, del modello tipo di convenzione di sovvenzione.

Il 7° PQ, pur mantenendo alcune caratteristiche del 6° PQ, ha cercato di semplificare le regole e di garantire una maggiore flessibilità ai partecipanti. Tra le novità più importanti si ricorda in particolare l'introduzione di una diversa terminologia: il termine *pre-existing*

⁴ Acronimo francese di "Ufficio europeo per la lotta antifrode", istituito nel 1999 dalle istituzioni comunitarie per la protezione degli interessi finanziari dell'UE, per la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra forma di attività illegale. L'OLAF è indipendente nella sua funzione investigativa.

know-how del 6° PQ viene sostituito con **background** (conoscenze preesistenti)⁵ ed il termine *knowledge* viene sostituito con **foreground** (conoscenze acquisite)⁶.

La titolarità del *foreground* è del partecipante che lo genera. Esso diventa di proprietà della CE solo in alcuni casi specifici. E' inoltre prevista la titolarità congiunta se il *foreground* è generato congiuntamente ed è impossibile identificare i contributi dei singoli partecipanti. A determinate condizioni è possibile il trasferimento del *foreground* a terzi. Il *foreground* suscettibile di applicazione industriale o commerciale deve essere protetto dal suo titolare, che può anche trasferire l'onere ad un altro partecipante o alla CE. I partecipanti utilizzano, o garantiscono che siano utilizzate, le conoscenze acquisite di loro proprietà e che queste siano diffuse il più rapidamente possibile, dopo aver informato gli altri partecipanti.

I partecipanti possono stabilire mediante accordo scritto le conoscenze preesistenti (*background*) necessarie ai fini del progetto, eventualmente escludendo alcuni elementi specifici.

Per quanto riguarda i diritti di accesso al *background* e al *foreground*, si riporta di seguito uno schema riassuntivo, ricordando che, in generale, le restrizioni sul trasferimento di proprietà e diritti di accesso sono state ridotte per incoraggiare l'utilizzo e la divulgazione dei risultati:

	DIRITTI DI ACCESSO AL BACKGROUND	DIRITTI DI ACCESSO AL FOREGROUND
Per l'esecuzione del progetto	Sì, se un partecipante ne ha bisogno per svolgere il proprio lavoro nell'ambito del progetto	
	<i>Senza diritti d'autore (a titolo gratuito) se non diversamente concordato prima di aderire alla convenzione di sovvenzione</i>	<i>Senza diritti d'autore (a titolo gratuito)</i>
Per l'utilizzo (sfruttamento + ricerca futura)	Sì, se un partecipante ne ha bisogno per utilizzare il proprio <i>foreground</i> nell'ambito del progetto	
	<i>A condizioni eque e ragionevoli o senza diritti d'autore (a titolo gratuito)</i>	

⁵ L'art. 2 n. 5 delle Regole di partecipazione così definisce le "conoscenze preesistenti": le informazioni detenute dai partecipanti prima dell'adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l'attuazione dell'azione indiretta o per l'utilizzo dei suoi risultati.

⁶ L'art. 2 n. 4 delle Regole di partecipazione così definisce le "conoscenze acquisite": i risultati, comprese le informazioni, generati dall'azione indiretta interessata, indipendentemente che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d'autore (*copyright*), i diritti su disegni o modelli, i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione.

Considerata la specificità e complessità dell'argomento si raccomanda comunque di consultare direttamente le regole di partecipazione e la convenzione di sovvenzione, nonché la Guida alle regole di proprietà intellettuale per i progetti del 7° PQ (*Guide to IPR*), disponibile nel sito CORDIS.

CAPITOLO 4

LE PROCEDURE DI ATENEO E IL SUPPORTO ALLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

L'Università di Firenze ormai da diversi anni partecipa attivamente ai programmi dell'Unione europea, conseguendo ottimi risultati soprattutto nell'ambito del programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico che, a partire dal 1984, rappresenta lo strumento prioritario per il finanziamento della ricerca in Europa.

Considerato che nelle interazioni fra le varie strutture dell'Ateneo risiede l'efficacia delle azioni relative all'attuazione del programma quadro e che dette interazioni si sviluppano sostanzialmente in un costante, corretto e tempestivo flusso delle informazioni, si è reso necessario definire le competenze dei soggetti coinvolti nella partecipazione al programma, sulla base di quanto previsto dal Decreto Dirigenziale n. 318/2002, che ha ridefinito le competenze dell'area Relazioni Internazionali, sia relativamente all'unità amministrativa centrale che ai servizi amministrativi di polo.

Al fine di rendere più consapevole ed efficace la gestione delle diverse fasi del ciclo di vita di un progetto europeo sono state predisposte apposite **Linee guida per la presentazione delle proposte nel 7° PQ**, emanate dal Rettore il 13 marzo 2007, di cui si riporta il contenuto nel paragrafo seguente.

4.1 Le linee guida di Ateneo per la partecipazione al 7° PQ

L'Università di Firenze partecipa al 7° PQ secondo le procedure stabilite dalle normative comunitarie.

La partecipazione dell'Ateneo al programma avviene per il tramite delle strutture di ricerca dotate di autonomia amministrativa, contabile e di spesa (dipartimenti, centri interdipartimentali, centri interuniversitari,...), in seguito denominate *strutture di ricerca*, le quali possono progettare e gestire i progetti di ricerca nel rispetto delle normative comunitarie, nonché di quelle statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

Per **progettazione** si intende l'ideazione dell'attività da svolgersi e la preparazione del contenuto del progetto; per **gestione** si intende l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla convenzione di sovvenzione con la Commissione europea, nonché di tutti gli atti amministrativo-contabili inerenti il progetto.

LE COMPETENZE

<p><i>STRUTTURE DI RICERCA</i> (dipartimenti, centri interdipartimentali, centri interuniversitari...)</p>	<p>a. Predisposizione del progetto da parte di docenti e ricercatori (anche avvalendosi del supporto amministrativo dei servizi di polo), che hanno l'obbligo di informare il responsabile della struttura di ricerca di afferenza (direttore di dipartimento, direttore e/o presidente di centro, ...) circa il progetto da presentare alla Commissione europea;</p> <p>b. Sottoposizione del progetto all'organo collegiale della struttura il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ delibera la fattibilità del progetto garantendo la disponibilità delle risorse necessarie per la sua realizzazione (umane, di attrezzature e di spazi) nonché l'impegno a coprire eventuali ulteriori oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto; ▪ individua il responsabile scientifico; ▪ dà mandato al responsabile della struttura di sottoscrivere, in caso di approvazione del progetto, la convenzione di sovvenzione (ove la struttura agisca in qualità di coordinatore), il modulo di adesione alla convenzione – denominato <i>Form A</i> - (ove la struttura agisca in qualità di beneficiario) ed i relativi contratti collegati con la Commissione europea o con il coordinatore. <p>La struttura di ricerca interagisce con i servizi amministrativi di polo per il corretto flusso delle informazioni relative al progetto.</p>
<p><i>UNITÀ AMMINISTRATIVA CENTRALE</i> (attraverso l'Ufficio Relazioni Internazionali)</p>	<p>a. attività promozionale e informativa per la partecipazione al programma quadro e ai programmi specifici da esso previsti, anche attraverso la realizzazione e l'aggiornamento di un'apposita pagina web;</p> <p>b. progettazione e organizzazione di giornate e seminari informativi;</p> <p>c. rapporti e interazioni con le istituzioni comunitarie e con enti nazionali e locali;</p> <p>d. attività di coordinamento e di supporto nei confronti dei poli;</p> <p>e. formazione e aggiornamento del personale dei servizi di polo;</p> <p>f. emanazione di linee guida sulla corretta gestione</p>

	<p>amministrativo/contabile;</p> <p>g. registrazione delle convenzioni di sovvenzione per i progetti finanziati dall'Unione europea;</p> <p>h. divulgazione dei risultati della partecipazione;</p> <p>i. procedure relative ai finanziamenti di Ateneo per favorire la partecipazione dei docenti e ricercatori ai programmi internazionali di ricerca, secondo quanto previsto dal regolamento e dalla disciplina specifica relativi alla concessione dei "contributi per la promozione delle attività internazionali dell'Ateneo".</p>
<p><i>POLI</i> (attraverso i Servizi Ricerca e Relazioni Internazionali)</p>	<p>a. attività di diffusione mirata delle informazioni per la partecipazione ai programmi specifici;</p> <p>b. supporto amministrativo alle strutture di ricerca nella fase di predisposizione dei progetti, negoziazione della proposta e stipula della convenzione di sovvenzione;</p> <p>c. monitoraggio amministrativo sullo stato di avanzamento dei progetti;</p> <p>d. gestione, rendicontazione dei fondi e rapporti con l'auditor;</p> <p>e. gestione delle procedure di competenza del polo relativamente ai finanziamenti per favorire la partecipazione dei docenti e ricercatori ai programmi internazionali di ricerca.</p>

LE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E DI SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI DI SOVVENZIONE

<p><i>Presentazione delle proposte</i></p>	<p>Come previsto dalla normativa comunitaria, le proposte nell'ambito del 7° P.Q. sono sottoposte alla Commissione europea dall'istituzione coordinatrice del progetto (in seguito denominata <i>coordinatore</i>), alla quale le altre istituzioni partecipanti (in seguito denominate <i>partecipanti</i>) trasmettono in tempo utile le parti della proposta di propria competenza. I moduli di presentazione non richiedono l'apposizione della firma del legale rappresentante (quindi del responsabile della struttura di ricerca), né quando l'istituzione agisce in qualità di coordinatore né quando agisce in qualità di partecipante.</p> <p>Le <i>strutture di ricerca</i> dovranno seguire il seguente iter per la presentazione delle proposte, elaborate ed approvate dall'organo collegiale competente, come previsto nella tabella relativa alle competenze (strutture di ricerca, punto b):</p> <p>a. invio della proposta alla Commissione europea (ove la struttura agisca in qualità di coordinatore) o delle parti della proposta di propria competenza al coordinatore (ove la struttura agisca in qualità di partecipante)</p>
--	--

	<p>entro i termini previsti dall'invito a presentare proposte o stabiliti dal coordinatore;</p> <p>b. trasmissione della proposta completa, corredata dell'estratto della delibera di fattibilità del progetto, al <u>Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali del polo</u> di riferimento, che a sua volta ha l'obbligo di invio all'Ufficio Relazioni Internazionali dell'unità amministrativa centrale.</p> <p>Le stesse procedure dovranno essere seguite anche nel caso di presentazione in due fasi della proposta, così come richiesto in alcuni inviti a presentare proposte del 7° PQ.</p>
<p><i>Sottoscrizione della convenzione di sovvenzione</i></p>	<p>Qualora le proposte presentate vengano accolte dalla Commissione europea, il <u>responsabile della struttura</u> coinvolta nel progetto procederà alla sottoscrizione della convenzione di sovvenzione o del <i>Form A</i>.</p> <p>Le convenzioni di sovvenzione firmate dalle Università devono essere conformi allo schema tipo elaborato dalla Commissione europea.</p>
<p><i>Adempimenti successivi alla sottoscrizione della convenzione di sovvenzione</i></p>	<p><u>Strutture di ricerca</u></p> <p>a. invio della convenzione di sovvenzione alla Commissione europea (ove la struttura agisca in qualità di coordinatore) o del <i>Form A</i> al coordinatore (ove la struttura agisca in qualità di beneficiario);</p> <p>b. invio al Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali del polo di afferenza dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia della convenzione di sovvenzione firmata dalla Commissione europea e dal coordinatore • copia del <i>Form A</i> firmato dal coordinatore e dal responsabile della struttura di ricerca (nel caso in cui l'Università di Firenze sia beneficiario) • delibera di fattibilità del progetto in questione. <p><u>Poli – Servizi Ricerca e Relazioni Internazionali</u></p> <p>a. trasmissione all'unità amministrativa centrale - Ufficio Relazioni Internazionali - dei documenti di cui al precedente punto b, unitamente alla richiesta di assegnazione del numero di repertorio contenente le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titolo del progetto e acronimo • Numero della convenzione di sovvenzione (rif. C.E.) • Programma specifico e tematica/attività • Meccanismo di finanziamento • Responsabile del progetto • Tipo di partecipazione (coordinatore o beneficiario)

	<ul style="list-style-type: none"> • Quota spettante all'Università di Firenze <p><u>Unità amministrativa centrale - Ufficio Relazioni Internazionali</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a. attribuzione del numero di repertorio, con procedura informatizzata, alla convenzione di sovvenzione, al fine del trasferimento dei fondi dal bilancio centrale alla struttura di ricerca; b. comunicazione del numero di repertorio assegnato al polo competente, alla struttura di ricerca e al responsabile del progetto; c. inserimento dei dati relativi alla convenzione di sovvenzione nell'elenco ufficiale dei progetti dell'Ateneo finanziati dall'UE. <p>Le variazioni alla convenzione di sovvenzione nonché l'adesione alla convenzione in momenti successivi dovranno seguire il medesimo iter.</p>
--	---

4.2 Aspetti gestionali

Si evidenziano nei paragrafi successivi alcuni dei principali aspetti gestionali contenuti nelle regole di partecipazione e nel modello tipo di convenzione di sovvenzione, con riferimento alle regole interne in vigore nell'Ateneo fiorentino al momento in cui la presente guida è redatta.

In caso di aggiornamenti gli uffici dell'unità amministrativa centrale ne daranno tempestiva comunicazione alle strutture e ai poli.

4.2.a Il modello di costo dell'Ateneo fiorentino

Come illustrato nel capitolo 2.7 le nuove regole di partecipazione del 7° PQ hanno abbandonato i 3 modelli di costo vigenti nel precedente programma quadro, riducendoli ad un unico modello, il *Full cost*, con differenti possibilità di intervento finanziario variabili in funzione della tipologia di attività e della natura giuridica dell'ente.

I partecipanti possono imputare al progetto tutti i costi ammissibili diretti e indiretti. Al fine di imputare i costi indiretti del progetto i partecipanti, in base alla loro natura giuridica e al loro regime di contabilità, possono fare riferimento a 4 diverse opzioni (*acutal indiret costs; simplified method; flat rate; special transitional flat rate*).

Con nota prot. n. 24083 del 20 aprile 2007 il Rettore ha informato le strutture decentrate e i poli che il modello di costo dell'Ateneo fiorentino è il *Full cost - special transitional flat rate*.

Infatti, in relazione all'attuale struttura di bilancio e all'organizzazione contabile complessiva, l'Ateneo fiorentino non è al momento in grado di identificare analiticamente i costi indiretti; pertanto è necessario che le strutture che partecipano a meccanismi di finanziamento relativi ad attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, facciano riferimento allo *Special transitional flat rate*, che per il rimborso dei costi indiretti prevede un tasso forfetario massimo del 60% dei costi diretti ammissibili totali, esclusi i subcontratti e le terze parti.

4.2.b I costi del personale docente e ricercatore

L'introduzione del *Full cost* consente alle Università di esporre e rendicontare i costi del personale docente e ricercatore strutturato che svolge il progetto.

Possono essere imputate solo le ore effettivamente lavorate per il progetto, che devono essere registrate per l'intera durata del medesimo tramite strumenti idonei (es. *time sheets*).

Si pone pertanto la necessità di determinare il costo orario del personale strutturato, tenuto conto che le regole comunitarie richiedono di norma il rispetto del principio del costo reale.

A tal fine è necessario in primo luogo definire un monte ore annuo per docenti e ricercatori. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno deliberato che il tempo produttivo annuo da utilizzare per il calcolo del costo orario del personale docente e ricercatore "a tempo pieno" è pari a **1.680 ore**.

E' inoltre necessario determinare, per ciascun soggetto, il costo annuo a carico dell'Università, comprensivo della retribuzione lorda, dei contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione, dell'eventuale accantonamento relativo al TFR.

Per la determinazione del costo lordo annuo del personale docente e ricercatore si dovrà fare riferimento alle tabelle già predisposte dall'Ufficio Stipendi (<http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2862.html>), oltre ad eventuali oneri individuali esponibili (come costi relativi ad assegni personali, assegni nucleo familiare). Nel calcolo del costo del personale strutturato dovrà essere tenuto presente che la CE considera ineleggibile l'IRAP per le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2008.

Gli Uffici di Polo, preposti alla gestione e alla rendicontazione dei fondi relativi ai progetti comunitari, forniscono agli interessati tutto il necessario supporto.

Il costo complessivo dovrà essere posto al numeratore di una frazione al cui denominatore dovrà comparire il “tempo produttivo” del soggetto rendicontato, individuato appunto in 1.680 ore annue (pari a 210 giorni lavorativi con una media di 8 ore al giorno).

La formula da applicare sarà pertanto:

COSTO LORDO ANNUO

(tabelle stipendiali del personale oltre ad eventuali oneri individuali esponibili)

$$\frac{\text{COSTO LORDO ANNUO}}{\text{TEMPO PRODUTTIVO ANNUO PARI A 1.680 ORE}} = \text{COSTO ORARIO RENDICONTABILE}$$

Il risultato della frazione così ottenuta rappresenta il **costo orario** che verrà moltiplicato per le ore lavorate al progetto allo scopo di ottenere il costo del personale impegnato nel progetto stesso.

Le ore lavorate al progetto dovranno essere registrate attraverso appositi mezzi di rilevazione (come *time sheets*), da produrre in ottemperanza della disciplina comunitaria, a firma del responsabile scientifico del progetto, nonché del docente/ricercatore rendicontato.

Un sistema di registrazione delle ore è un requisito per l'ammissibilità del costo; esso deve anche indicare il tipo di attività (es. RTD, management,...) a cui sono attribuite le ore.

Un fac-simile di *time sheet* è disponibile nella pagina web di Ateneo dedicata al 7° PQ – Sezione “Modulistica”.

Si richiama l'attenzione sulla impossibilità di allocare l'intero tempo produttivo annuo sui progetti comunitari, tenuto conto delle altre attività in cui i docenti e ricercatori sono coinvolti; pertanto dalle 1.680 ore annue dovrà essere dedotto il tempo previsto per gli impegni didattici, oltre ad eventuali altri incarichi istituzionali.

E' fondamentale una corretta gestione del tempo produttivo, al fine di evitare la eventuale doppia imputazione delle ore relativamente ai diversi progetti nei quali docenti e ricercatori sono coinvolti, anche in considerazione dei controlli di ordine contabile da parte delle istituzioni comunitarie.

4.2.c L'ammortamento delle attrezzature

Le linee guida finanziarie della CE relative al 7° PQ prevedono fra i costi ammissibili e rendicontabili i costi per le attrezzature durevoli, in base all'applicazione del meccanismo dell'ammortamento, stabilito in relazione alla vita utile presunta del bene e alla misura in cui il bene è utilizzato ai fini del progetto.

L'ammortamento può essere calcolato sul bene acquistato prima della data d'inizio del contratto purché utilizzato nel progetto e limitatamente alle quote non ancora ammortizzate.

La percentuale e il tempo di utilizzo del bene devono essere verificabili (es. diario d'uso).

Nell'ambito dei programmi quadro vige la regola generale secondo la quale i costi sono determinati in base agli usuali principi e regole contabili del beneficiario; non è infatti consentito creare regole "ad hoc" per i PQ. Tale regola trova applicazione anche per **l'ammortamento delle attrezzature.**

L'Università di Firenze, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 maggio 2008, ha adottato i coefficienti di ammortamento riportati nella tabella seguente:

TIPO DI IMMOBILIZZAZIONE	Coefficiente ammortamento	Periodo di ammortamento (vita utile presunta del bene)
Mobili e macchine d'ufficio	12	8 anni e 4 mesi
Macchine per ufficio elettromeccaniche ed elettroniche (compresi i sistemi telefonici elettronici)	20	5 anni
Macchinari , apparecchi e attrezzature	15	6 anni e 8 mesi
Macchinari , apparecchi, attrezzature e macchine elettroniche per la ricerca scientifica ad obsolescenza rapida(*)	33,33	3 anni
Macchinari , apparecchi, attrezzature e macchine elettroniche per la didattica ad obsolescenza rapida(*)	33,33	3 anni
Banconi blindati e/o attrezzati	20	5 anni
Autovetture , motoveicoli e simili (trasporto persone)	25	4 anni
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti, carrelli elevatori ecc.)	20	5 anni
Arredamenti	15	6 anni e 8 mesi
Acquisto software personalizzato	non ammort.	

(*)dietro attestazione della vita utile del bene da parte del responsabile scientifico o didattico

4.2.d Relazioni e *audit* dei costi ammissibili

Come descritto nel precedente paragrafo 3.8, i beneficiari, attraverso il coordinatore, devono presentare alla Commissione rapporti periodici sulle attività (scientifiche e di gestione), con giustificazione delle risorse utilizzate, attraverso il *Financial statement* (Form C).

Il coordinatore ha l'obbligo di inviare tali rapporti alla CE entro 60 giorni dalla fine del periodo di relazione. La CE ha 105 giorni per valutarli e trasferire il contributo.

E' inoltre necessario un rapporto finale, sull'intera durata del progetto, che include:

- il piano per l'utilizzo e la diffusione delle conoscenze;
- un rapporto sulle implicazioni sociali e sul *gender*;
- un rapporto finale sulla distribuzione del contributo ai *partners* (da inviare entro 30 giorni dal pagamento finale).

Per quanto riguarda i **certificati sullo stato finanziario** (*Certificate on Financial Statement* - CFS), essi sono stati razionalizzati e ridotti nel 7° PQ.

Il modello di convenzione di sovvenzione all'allegato II - Condizioni generali - articolo II.4 (*Reports and deliverables*) prevede che ogni beneficiario debba fornire in fase di rendicontazione un CFS solo qualora l'importo cumulativo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo versati dalla CE sia pari o superiore a € 375.000.

Per le azioni indirette di durata pari o inferiore a 2 anni è richiesto ai beneficiari un solo certificato alla fine del progetto.

Il CFS attesta che i costi dichiarati sono stati sostenuti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla convenzione di sovvenzione e dalle regole di partecipazione al 7° PQ (e naturalmente in conformità con le normative nazionali e locali).

La Commissione europea ha pubblicato apposite linee guida relative alle procedure a cui deve attenersi l'*auditor* nella certificazione (*Certificates issued by external auditors – Guidance notes for beneficiaries and auditors*) disponibili nel sito CORDIS.

Il CFS deve essere reso da un *auditor* esterno e qualificato, scelto da ogni beneficiario.

Enti pubblici, centri di ricerca non profit, istituti d'istruzione secondaria e superiore possono optare per "un pubblico funzionario competente", purché "indipendente" e "qualificato".

Le Università, in quanto enti pubblici, possono in linea di principio ricorrere alle funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero possono optare per un revisore esterno

qualificato che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

I costi di certificazione, che sono a carico di ogni beneficiario, rappresentano costi ammissibili e rimborsabili dalla Commissione europea nella misura del 100% nell'ambito dei costi relativi a "*Management of the consortium activities*", che fa parte della voce "*Other activities*".

L'Ateneo fiorentino ha optato per i revisori esterni, demandando la scelta dell'*auditor* ai poli, cui compete gestione, rendicontazione dei fondi e rapporti con l'*auditor* per i progetti finanziati nel 7° PQ, come previsto dalle linee guida emanate dal Rettore (vedi paragrafo 4.1). In data 27/4/2010 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo un avviso pubblico per la formazione di un **albo di auditor**. Una volta costituito, il nuovo albo di auditor sostituirà ogni altro albo o elenco dello stesso tipo eventualmente presente nelle singole strutture di Ateneo e, da quel momento, le unità amministrative dovranno attingere dal nuovo albo.

4.3 Il supporto di UNIFI alla presentazione delle proposte

L'Università di Firenze fornisce sostegno ai propri docenti e ricercatori per la partecipazione al 7° PQ a vari livelli:

- Ufficio Relazioni Internazionali dell'unità amministrativa centrale
- Servizi Ricerca e Relazioni Internazionali di polo
- Strutture di ricerca

Le rispettive competenze sono descritte nelle Linee guida di Ateneo per la partecipazione al programma.

Per quanto riguarda l'unità amministrativa centrale si evidenziano in particolare le seguenti iniziative a supporto della partecipazione al 7° PQ.

4.3.a La pagina web dedicata al 7° PQ

L'Ufficio Relazioni Internazionali dell'unità amministrativa centrale ha predisposto una pagina web interamente dedicata al 7° PQ: <http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2721.html>

La pagina, che viene costantemente aggiornata, fornisce una panoramica completa sui contenuti del programma, le scadenze e le modalità di partecipazione.

Essa è articolata nelle seguenti sezioni:

Il programma quadro

Questa sezione contiene le principali informazioni sul programma (base giuridica, struttura, budget), i documenti comunitari di maggiore interesse (le decisioni di adozione del PQ e dei programmi specifici, le regole di partecipazione, i modelli di convenzione di sovvenzione e altri documenti informativi), l'elenco degli inviti pubblicati aperti o già scaduti, informazioni sugli esperti indipendenti, l'elenco dei delegati nazionali e dei National Contact Point, i link di maggiore interesse per il programma

Le scadenze

Questa sezione contiene l'elenco, costantemente aggiornato dall'Ufficio Relazioni Internazionali, dei bandi aperti per ogni programma specifico/attività con l'indicazione delle relative scadenze ed i link al sito CORDIS, dove reperire la documentazione per la partecipazione.

La partecipazione di UNIFI

Questa sezione contiene informazioni per la partecipazione al PQ dei docenti e ricercatori dell'Ateneo. In particolare sono disponibili documenti ad uso interno (linee guida di partecipazione, modalità amministrativo-gestionali, manuale di partecipazione), moduli pre-compilati e fac-simili, informazioni sui contributi di Ateneo per la partecipazione al PQ, eventi già svolti o in programma, contatti utili per il supporto alla presentazione delle proposte.

I progetti finanziati

Questa sezione intende offrire una panoramica sui progetti europei finanziati all'Università di Firenze nell'ambito dei PQ, di alcuni programmi di cooperazione e di altri programmi comunitari. Sono disponibili grafici sui vari finanziamenti, nonché il link ad un servizio online di ricerca dei progetti finanziati, tramite il quale è possibile reperire i dati relativi ai contratti comunitari già repertoriati secondo le procedure previste; la ricerca può essere effettuata sulla base di vari filtri, anche tra loro combinati: titolo del progetto

e/o acronimo, programma comunitario, numero e/o anno di repertorio, responsabile scientifico, struttura, area e/o polo, schema di finanziamento (ove previsto), anno di stipula, paese coordinatore, progetti coordinati dall'Università di Firenze.

4.3.b I contributi di Ateneo per la presentazione delle proposte

L'Università di Firenze, al fine di accrescere la sua competitività sul piano internazionale, promuove le attività internazionali e sostiene il processo di internazionalizzazione dell'Ateneo attraverso il finanziamento sul bilancio dell'Unità amministrativa centrale delle seguenti azioni:

⇒ *Azione 1: Partecipazione a programmi comunitari di ricerca e/o di cooperazione*

⇒ *Azione 2: Permanenza presso le unità amministrative di studiosi stranieri di chiara fama*

⇒ *Azione 3: Scambi culturali e cooperazione interuniversitaria internazionale*

Mentre le Azioni 2) e 3) non sono collegate al 7° PQ, **l'obiettivo dell'Azione 1)** è promuovere la partecipazione di docenti e ricercatori a **programmi comunitari/internazionali di ricerca e/o di cooperazione** attraverso l'erogazione di contributi per la copertura di spese collegate alla predisposizione di progetti nell'ambito di tali programmi.

Il bando è annuale e prevede le seguenti scadenze:

- ✓ **5 febbraio:** presentazione delle richieste al polo di afferenza (Servizio Ricerca e Relazioni Internazionali);
- ✓ **28 febbraio:** presentazione delle richieste all'Ufficio Relazioni Internazionali del Rettorato da parte dei poli.

Possono presentare richiesta di contributo i professori di I e II fascia, i ricercatori e personale tecnico laureato con almeno 3 anni di attività scientifica comprovata da pubblicazioni e che risulti responsabile scientifico di progetti di ricerca finanziati in ambito europeo o internazionale (condizioni da dichiarare dal Consiglio dell'unità amministrativa di afferenza).

Voci di spesa ammissibili

- Mobilità dei docenti e ricercatori italiani partecipanti al progetto (spese documentate di viaggio e soggiorno)

- Mobilità dei docenti e ricercatori stranieri partecipanti al progetto (spese documentate di viaggio e soggiorno)
- Spese collegate alla predisposizione del progetto (a titolo esemplificativo: traduzioni, consulenze, telefono, fotocopie, fax, spese postali).

Non sono ammissibili le spese relative ad acquisto e manutenzione di arredi ed attrezzature (apparecchiature didattiche, scientifiche e di ufficio).

Il **regolamento** per la concessione dei contributi, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 novembre 2005 e dal Senato Accademico nella seduta del 29 novembre 2005 (emanato con Decreto rettorale n.1097 del 9 dicembre 2005) e la relativa **disciplina specifica** contengono le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle richieste.

Tutte le informazioni utili alla presentazione delle richieste, oltre alla modulistica, sono disponibili alla pagina internet di Ateneo - Relazioni Internazionali <http://www.unifi.it/CMpro-l-s-32.html> all'interno della sezione "Contributi di Ateneo per le attività internazionali".

4.4. L'adesione dell'Ateneo all'APRE

L'Università di Firenze, in seguito a delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ha aderito all'APRE (Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea) in qualità di socio ordinario.

L'adesione all'APRE rientra tra una serie di iniziative adottate dall'Ateneo volte ad incrementare la partecipazione al programma quadro.

APRE è una associazione *non profit* sostenuta da numerose università e organizzazioni private e pubbliche del mondo della ricerca e dell'industria. Il suo obiettivo è quello di promuovere la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo finanziati dalla Commissione europea, fornendo ai propri associati **informazioni, supporto e assistenza**. Tra le finalità statutarie è inoltre prevista una attività di **formazione**.

L'adesione all'APRE offre ai soci una serie di benefici di carattere generale e consente loro di usufruire di servizi specifici volti a facilitare la partecipazione ai programmi di ricerca e sviluppo finanziati con fondi comunitari (programma quadro, fondi strutturali per la ricerca e l'innovazione tecnologica, programmi affini).

Nel 7° programma quadro, in vigore per il periodo 2007-2013, APRE ospita tutti i Punti di Contatto Nazionali (PCN) italiani, il cui ruolo è quello di fornire informazioni sui bandi del programma quadro e di dare assistenza ai ricercatori nella fase di presentazione delle proposte.

Tra i servizi specifici offerti dall'APRE ai soci meritano particolare attenzione i seguenti:

- **Formazione per i soci:** possibilità di avere in sede locale due corsi annuali di informazione sulle varie fasi di vita di un progetto europeo (presentazione, gestione, rendicontazione);
- **Supporto alla presentazione congiunta di progetti europei:** possibile assistenza per la presentazione di progetti congiunti, avvalendosi delle sinergie attivabili grazie alla rete APRE;
- **Ricerca partner:** pubblicazione in Intranet delle ricerche partner provenienti dalle vari reti europee di cui APRE fa parte e aiuto nel trovare partner su specifica richiesta;
- **Monitoraggio dei progetti presentati a Bruxelles:** APRE informa la delegazione nazionale e la rappresentanza italiana dei progetti presentati all'UE; informa il proponente della valutazione ed assiste il socio nel ripresentare il progetto dopo l'acquisizione dei suggerimenti forniti dagli esperti;
- **Organizzazione di iniziative promosse dai soci:** assistenza nell'organizzazione di eventi, quali giornate informative, incontri mirati, ecc.


CAPITOLO 5

LA PARTECIPAZIONE DELL'ATENEO AI PROGRAMMI QUADRO DI RST DELL'UNIONE EUROPEA

L'Università di Firenze partecipa fin dai primi anni Novanta ai programmi quadro, con risultati finora soddisfacenti.

Nel corso degli ultimi anni la partecipazione dell'Ateneo fiorentino è aumentata in maniera costante.


Evoluzione dei finanziamenti ottenuti da UNIFI nei PQ



Soprattutto si registra un incremento significativo dei finanziamenti ottenuti nel passaggio dal 4° PQ (1994-1998), con un finanziamento totale di € 9.378.370, al 5° PQ (1998-2002), con un finanziamento totale di oltre € 15.000.000.

Nell'ambito del 6° PQ (2002-2006), recentemente concluso, si registrano 89 progetti approvati nei vari programmi specifici, dei quali **10 coordinati** dal nostro Ateneo, per un importo totale di € 22.026.706,55.

Finanziamenti ottenuti da UNIFI nel 6° PQ suddivisi per area di ricerca



I finanziamenti più elevati si trovano nell'area Tecnologica, che vede ben 49 progetti approvati principalmente nei dipartimenti e centri dell'area di ingegneria. Seguono nell'ordine le aree Biomedica, Scientifica, Umanistica e delle Scienze sociali.

Nell'area Tecnologica i progetti maggiormente finanziati si inseriscono nei programmi "Tecnologie per la società dell'informazione IST", "Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi" ed "Aeronautica e Spazio" per i dipartimenti dell'area di ingegneria e nei programmi "Qualità e sicurezza alimentare" e "Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi" per i dipartimenti dell'area di agraria.


Nell'area Biomedica prevalgono i finanziamenti nel programma "Scienze della vita, genomica e biotecnologie della salute".

L'area Scientifica fa riferimento a vari programmi, tra cui si segnalano "NEST - Sostegno politico e anticipazione delle esigenze scientifiche e tecnologiche", "Risorse umane e Mobilità – Sistema Marie Curie", e "Misure specifiche a sostegno della cooperazione internazionale (INCO).

I progetti approvati nelle aree delle Scienze sociali e Umanistica si collocano all'interno dei programmi "Ricerca orientata alle politiche" e "Cittadini e governance".

Nel 7° P.Q. risultano approvati, al 5 ottobre 2011, 78 progetti per € 23.560.597,05.

Finanziamenti ottenuti da UNIFI, al 5/10/2011, nel 7° PQ suddivisi per area di ricerca



Alla pagina internet di Ateneo <http://sol.unifi.it/relazioniinternazionali/ricerca> è stato predisposto un servizio *on-line* per la ricerca dei progetti finanziati nell'Ateneo, che viene costantemente aggiornato dall'Ufficio Relazioni Internazionali sulla base dei contratti pervenuti.

CAPITOLO 6

IL RUOLO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dedica una particolare attenzione alla partecipazione italiana ai programmi quadro di RST dell'Unione europea, assicurando il coordinamento delle delegazioni e degli esperti italiani nei comitati di gestione dei programmi, dei Punti di contatto nazionali, che svolgono funzioni di assistenza ed indirizzo agli operatori nazionali nella predisposizione delle proposte progettuali, e degli *Innovation Relay Centres* previsti dal PQ.

6.1 I Rappresentanti nazionali per i comitati di programma

Come per i precedenti programmi quadro la Commissione europea nell'attuazione dei programmi specifici del 7° PQ è assistita da Comitati di gestione dei programmi, composti da rappresentanti nominati dagli Stati membri, dotati di conoscenze tecnico-scientifiche nei settori indicati dal programma quadro.

I Comitati formulano pareri su misure di attuazione e gestione dei rispettivi programmi specifici proposte dalla Commissione e vengono costantemente informati sul loro andamento generale e, in particolare, sullo stato di avanzamento di tutte le azioni finanziate nell'ambito dei programmi stessi.

In particolare i Comitati sono consultati dalla CE per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi di lavoro di cui al precedente paragrafo 3.2.

I nominativi di riferimento per ogni programma e attività sono consultabili al seguente indirizzo internet

http://www.istruzione.it/web/ricerca/ricerca-internazionale/7pq/elenco_delegati_esperti

(Elenco dei Rappresentanti nazionali per i comitati del 7° PQ - 2007-2013).

6.2 I Punti di contatto nazionali (PCN)

La Rete dei Punti di contatto nazionali è una struttura riconosciuta dalla Commissione europea, presente in tutti i 27 Stati membri, i paesi associati al 7° PQ e in alcuni paesi terzi, deputata a fornire assistenza su tutti gli aspetti relativi al programma.

La struttura delle reti nazionali dei PCN varia da paese a paese, come pure il tipo e il livello dei servizi offerti: le caratteristiche essenziali richieste dalla Commissione europea nell'erogazione del servizio possono riassumersi in parità di accesso alle informazioni, qualità dei servizi prestati, riservatezza.

Compito essenziale dei PCN è quello di fornire assistenza tecnica, oltre che diffondere informazioni sulle modalità, procedure ed obiettivi del programma quadro a tutti coloro che ne facciano richiesta.

In Italia i PCN, nominati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e riconosciuti dalla Commissione europea, offrono un servizio a titolo gratuito di informazione e assistenza sul 7° PQ in ambito nazionale.

I nominativi di riferimento per ogni programma e attività sono consultabili al seguente indirizzo internet <http://www.apre.it/FormaAssist/Contatti.htm> (Elenco dei PCN).

APPENDICE 1

ACRONIMI

APRE	Agenzia per la promozione della ricerca europea	IEF	<i>Intra-european fellowships for career development</i> (Borse intraeuropee per lo sviluppo della carriera)
CA	<i>Consortium agreement</i>	IIF	<i>International incoming fellowships</i> (Borse internazionali in entrata)
CCR	Centro comune di ricerca	INCO	<i>International cooperation activities</i> (Attività di cooperazione internazionale)
CE	Commissione europea o Comunità europea	IOF	<i>International outgoing fellowships for career development</i> (Borse internazionali in uscita per lo sviluppo della carriera)
CEEA	Comunità europea dell'energia atomica	IRG	<i>International reintegration grants</i> (Sovvenzioni internazionali di reinserimento)
CER	Consiglio europeo della ricerca	IST	<i>Information society technologies</i> (Tecnologie per la società dell'informazione)
CFS	<i>Certificate on financial statement</i>	ITC	Iniziative tecnologiche congiunte
COFUND	Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali	ITN	<i>Initial training networks</i> (Reti per la formazione iniziale)
COST	<i>European cooperation in the field of scientific and technological research</i>	JPA	<i>Joint programme of activities</i> (Programma congiunto di attività)
EPSS	<i>Electronic Proposals Submission System</i>	OLAF	<i>Office européen de lutte anti-fraude</i> (Ufficio europeo per la lotta antifrode)
ERC	<i>European research council</i> (Consiglio europea della ricerca)	PCN	Punti di contatto nazionali
ERG	<i>European reintegration grants</i> (Sovvenzioni europee di reinserimento)	PMI	Piccole e medie imprese
FP	<i>Framework programme</i> (programma quadro)	PQ	Programma quadro
G.U.U.E.	Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea	RST	Ricerca e sviluppo tecnologico
GA	<i>Grant agreement</i>	SER	Spazio europeo della ricerca

GPF	<i>Grant agreement preparation form</i>	UE	Unione europea
IAPP	<i>Industry-academia partnerships and pathways (Partenariati e percorsi congiunti industria-accademia)</i>	UNIFI	Università degli Studi di Firenze
ICPC	<i>International cooperation partner countries (Paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale)</i>		

APPENDICE 2

PAESI AMMISSIBILI AL 7° PQ

STATI MEMBRI: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria



PAESI CANDIDATI ALL'ADESIONE ALL'U.E.: Croazia, ex repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia

PAESI ASSOCIATI (con accordi di cooperazione scientifica e tecnologica e che contribuiscono al bilancio del programma quadro): Albania, Islanda, Israele, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera

PAESI TERZI – la partecipazione di organizzazioni o individui che hanno sede in paesi che non sono Stati membri, paesi candidati o associati si giustifica in base al contributo che possono dare agli obiettivi del 7° PQ.

Regole specifiche sono previste per i *paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale (ICPC)*, il cui elenco è disponibile nel sito CORDIS – Sezione “Partecipare al 7° PQ – Paesi ammissibili”.

APPENDICE 3

SITI UTILI

<u>SITI GENERALI</u>	
APRE	http://www.apre.it/
Ministero dell'Università e della Ricerca	http://www.miur.it/
Unione europea	http://europa.eu/index_it.htm
Unione europea – Gazzetta Ufficiale	http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it
Unione europea - Finanziamenti e programmi	http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm
<u>SITI RELATIVI AL 7° PQ</u>	
Commissione europea – 7° PQ	http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm
CORDIS – 7° PQ	http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
<u>SITI DI ATENEO</u>	
UNIFI – Relazioni Internazionali	http://www.unifi.it/CMpro-l-s-32.html
UNIFI – Relazioni Internazionali - 7° PQ	http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2721.html
UNIFI – Relazioni Internazionali – Progetti approvati nell'Ateneo	http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2741.html